

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 agosto 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (17CE1771). Pag. 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (17CE1772)..... Pag. 19
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 (17CE1773)..... Pag. 22
- Decisione (PESC) 2017/1087 del Consiglio, del 19 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (17CE1774)..... Pag. 24
- Decisione (UE) 2017/1088 della Commissione, del 24 marzo 2017, sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse [notificata con il numero C(2017) 1863] (17CE1775)..... Pag. 25
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1089 della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2017) 4049] (17CE1776) Pag. 34
- Pubblicati nel n. L 156 del 20 giugno 2017*
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1090 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (17CE1777)..... Pag. 36



<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1091 della Commissione, del 10 aprile 2017, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali (17CE1778).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (17CE1779).....</u>	<i>Pag.</i> 43
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (17CE1780).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (17CE1781).....</u>	<i>Pag.</i> 62
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 (17CE1782).....</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame (17CE1783).....</u>	<i>Pag.</i> 66
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1097 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine (17CE1784).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1098 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame (17CE1785).....</u>	<i>Pag.</i> 71
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1099 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America (17CE1786).....</u>	<i>Pag.</i> 74
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele (17CE1787).....</u>	<i>Pag.</i> 76
<u>Decisione (UE) 2017/1101 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla nomina del presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (17CE1788).....</u>	<i>Pag.</i> 78
<u>Decisione (PESC) 2017/1102 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (17CE1789).....</u>	<i>Pag.</i> 79
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1103 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (17CE1790).....</u>	<i>Pag.</i> 81



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1104 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua (17CE1791).....</u>	Pag. 84
<i>Publicati nel n. L 158 del 21 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (17CE1792).....</u>	Pag. 86
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione, del 21 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)] (17CE1793).....</u>	Pag. 112
<u>Decisione (UE) 2017/1107 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (17CE1794).....</u>	Pag. 118
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/1108 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (17CE1795).....</u>	Pag. 120
<i>Publicati nel n. L 160 del 22 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1109 della Commissione, del 21 giugno 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero (17CE1796).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17CE1797).....</u>	Pag. 124
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1798).....</u>	Pag. 135
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (17CE1799).....</u>	Pag. 143
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1800).....</u>	Pag. 148
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1801).....</u>	Pag. 153
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1802).....</u>	Pag. 159



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1116 della Commissione, del 22 giugno 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la decima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE1803).....	Pag. 164
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina (17CE1804).....	Pag. 165
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1118 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina (17CE1805).....	Pag. 167
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1119 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (17CE1806).....	Pag. 169
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1120 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine (17CE1807).....	Pag. 173
Decisione (UE) 2017/1121 del Consiglio, del 20 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (17CE1808).....	Pag. 175
Decisione (UE) 2017/1122 del Consiglio, del 20 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (17CE1809).....	Pag. 176


Publicati nel n. L 162 del 23 giugno 2017

RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (<i>GU L 335 del 17 dicembre 2011</i>) (17CE1810).....	Pag. 177
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (<i>GU L 11 del 17 gennaio 2015</i>) (17CE1811).....	Pag. 179
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (<i>GU L 27 del 30 gennaio 2014</i>) (17CE1812).....	Pag. 179

Publicati nel n. L 156 del 20 giugno 2017

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (<i>GU L 249 del 22 agosto 2014</i>) (17CE1813).....	Pag. 180
--	----------



Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30 ottobre 2015) (17CE1814)..... Pag. 180
 Pubblicati nel n. L 158 del 21 giugno 2017


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19 maggio 2015) (17CE1815)..... Pag. 181
 Pubblicato nel n. L 160 del 22 giugno 2017

Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18 dicembre 2009) (17CE1816)..... Pag. 182
 Pubblicato nel n. L 162 del 23 giugno 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto xiv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽²⁾ dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Il medesimo regolamento ha previsto che, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l'ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, nonché di ridurre l'onere amministrativo legato alla notifica di misure di aiuto di Stato semplici e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno gli effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
- (3) Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un traffico annuo medio fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, in funzione delle specificità di ciascun aeroporto. Questi aiuti agli investimenti favoriscono pertanto il conseguimento delle priorità della strategia Europa 2020 volte a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di interesse comune per l'Unione. L'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree ⁽³⁾ dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli

⁽¹⁾ G.U. L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (G.U. L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ G.U. C 99 del 4.4.2014, pag. 3.




aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Di conseguenza, purché tali condizioni siano soddisfatte, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali dovrebbero essere oggetto dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014. Non sarebbe opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende principalmente dalle dimensioni dell'aeroporto e non dall'importo dell'aiuto.

- (4) Le condizioni per l'esenzione degli aiuti agli investimenti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L'esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti agli investimenti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti già esistenti che assicurano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, che hanno poche probabilità di comportare significative distorsioni della concorrenza.
- (5) Gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che l'importo dell'aiuto non superi le perdite di esercizio e un utile ragionevole e che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, occorre evitare di subordinare la concessione di aiuti alla conclusione, da parte dell'operatore aeroportuale, di accordi con una o più compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. Gli accordi tra un aeroporto che dispone di risorse pubbliche e una compagnia aerea possono, in determinate circostanze, costituire un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea interessata ⁽¹⁾, il quale dovrebbe rimanere pienamente soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (6) I porti marittimi rivestono un'importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» ⁽²⁾. Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» ⁽³⁾, per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell'Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso ai porti e le infrastrutture portuali all'aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all'uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. La mancanza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori.
- (7) Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell'Unione. Le norme dell'Unione mirano esplicitamente a potenziare l'intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne.
- (8) Le condizioni per l'esenzione degli aiuti ai porti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale per i porti marittimi varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l'onere amministrativo. Le condizioni di compatibilità dovrebbero altresì garantire che qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata siano assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni, fatte salve le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, ove applicabili. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture.

⁽¹⁾ Cfr., in particolare, la sezione 3.5 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

⁽²⁾ COM(2011) 144.

⁽³⁾ COM(2013) 295.



- (9) Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l'Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate verso l'interno e verso l'esterno dell'Unione. I porti interni che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l'intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero pertanto beneficiare di una soglia di notifica più alta.
- (10) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ⁽²⁾, è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute.
- (11) In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, l'applicazione di norme diverse in materia di compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e di altri sovraccosti si è dimostrata difficile nella pratica e inadeguata per colmare gli svantaggi strutturali di cui all'articolo 349 del trattato, tra cui la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, per cui tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un metodo applicabile a tutti i costi aggiuntivi. L'attuazione di misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche che vanno, tra l'altro, a beneficio di imprese operanti nel settore della pesca, dovrebbe essere conforme agli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali di cui essa è parte contraente. Pertanto, tali misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento non dovrebbero andare a beneficio di navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o contribuire alla pesca eccessiva o all'aumento della capacità di pesca delle navi.
- (12) Alla luce dei limitati effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e degli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, le soglie di notifica degli aiuti in questi settori dovrebbero essere aumentate.
- (13) Al fine di semplificare il calcolo dei costi ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 per le operazioni che sono almeno in parte sovvenzionate da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, occorre adeguare le disposizioni relative ai costi ammissibili.
- (14) Nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, i progetti possono essere insigniti di un marchio di eccellenza della Commissione che ne attesta la qualità. Tali progetti, avendo un importo di aiuto limitato (massimo 2,5 milioni di EUR per progetto) ed essendo esclusivamente destinati alle PMI, possono essere esentati dall'obbligo di notifica in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;

l) aiuti per le infrastrutture locali;»;


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).



- ii) sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
- «m) aiuti a favore degli aeroporti regionali;
 - n) aiuti a favore dei porti.»;
- b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Il presente regolamento non si applica:
- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
 - b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
 - c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio (**);
 - e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.
- (*) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
- (**) Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).»;
- c) il paragrafo 4 è così modificato:
- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;»;
 - ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.»;
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
- a) il punto 39 è sostituito dal seguente:
 - «39) "risultato operativo": la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;»;



b) il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42) “aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti»;

c) il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48) “zone scarsamente popolate”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto»;

d) è inserito il seguente punto 48 bis:

«48 bis) “zone a bassissima densità demografica”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km² oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto»;

e) il punto 55 è sostituito dal seguente:

«55) “zone ammissibili agli aiuti al funzionamento”: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica»;

f) è inserito il seguente punto 61 bis:

«61 bis) “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE»;

g) dopo il punto 143 sono aggiunti i seguenti titoli e punti da 144) a 165):

«Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali


144) “infrastruttura aeroportuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche;

145) “compagnia aerea”: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

146) “aeroporto”: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;

147) “servizi aeroportuali”: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;


148) “media annuale del traffico passeggeri”: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;



- 149) "infrastruttura di assistenza a terra centralizzata": un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;
- 150) "reno ad alta velocità": un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;
- 151) "servizi di assistenza a terra": i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio (**);
- 152) "attività non aeronautiche": servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;
- 153) "aeroporto regionale": un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

- 154) "porto": una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;
- 155) "porto marittimo": un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;
- 156) "porto interno": un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna;
- 157) "infrastruttura portuale": l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterrati e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- 158) "sovrastuttura portuale": i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;
- 159) "infrastruttura di accesso": ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;
- 160) "dragaggio": la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto;
- 161) "infrastruttura per i combustibili alternativi": infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocarburanti definiti all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)) e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;
- 162) "imbarcazione": struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;
- 163) "imbarcazione marittima": imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;
- 164) "imbarcazione per la navigazione interna": imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;



165) "infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico": qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (***)).

(*) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(**) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

(***) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).»;

3) all'articolo 4 il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno;»;

b) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

«bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;»;

c) sono aggiunte le seguenti lettere dd), ee) e ff):

«dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;

ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.

(*) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).»;

4) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k):

«k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.»;


5) all'articolo 6, il paragrafo 5 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;»;



6) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

(*) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

7) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.»;

8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Controllo

1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto *ad hoc* o l'ultimo aiuto a norma del regime.

2. Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica *ex ante* del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno *ex post* e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

3. La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.»;


9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale

La presente sezione non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;



- b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
- d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.»;

10) l'articolo 14 è così modificato:

- a) al paragrafo 6, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.»;

- b) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»;

- c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 16 e 17:

«16. Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.»

17. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;

11) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:


«Articolo 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:

- a) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;
- b) i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario.



L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.

3. Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:

- a) i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;
- b) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.

4. Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi alcuna delle seguenti percentuali:

- a) il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
- b) il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;
- c) il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.;

12) all'articolo 21, il paragrafo 16 è così modificato:

- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:»;

- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di investimento massimo ai fini del paragrafo 9;»;

13) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:


- a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;
- b) non ha ancora distribuito utili;
- c) non è stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.»;

14) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:


«1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»;



- 15) all'articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;»;
- 16) all'articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
- «2 bis. In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4.»;
- 17) l'articolo 53 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;»;
- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
- «8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.»;
- c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili.»;
- 18) all'articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione.
- Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»;
- 19) all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
- «12. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.»;
- 20) dopo l'articolo 56 sono inserite le seguenti sezioni 14 e 15:
- «SEZIONE 14
- Aiuti a favore degli aeroporti regionali**
- Articolo 56 bis*
- Aiuti a favore degli aeroporti regionali**
1. Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.
3. L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
4. Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri.



5. Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.
6. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.
8. Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.
9. Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
10. Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.
11. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
12. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.
13. L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:
- il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;
 - il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.
14. Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.
15. Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.
16. L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.
17. Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri.



18. La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto.

SEZIONE 15

Aiuti a favore dei porti

Articolo 56 ter

Aiuti a favore dei porti marittimi

1. Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

- a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
- b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
- c) il dragaggio.

3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5. L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR;
- b) l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR;
- c) il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

6. Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.


8. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9. Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 56 quater

Aiuti a favore dei porti interni

1. Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.



2. Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:
 - a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
 - b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;
 - c) il dragaggio.
3. I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.
4. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
5. L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff).
6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.
7. Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.
8. Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.;

21) l'articolo 58 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.»;

- b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e il 9 luglio 2017 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi.»;

22) nell'allegato II, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;


23) l'allegato III è così modificato:

- a) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»;

- b) la prima frase della nota 3 è sostituita dalla seguente:

«L'equivalente sovvenzione lordo o, per le misure di cui agli articoli 16, 21, 22 o 39 del presente regolamento, l'importo dell'investimento.».



Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 è aggiunta la frase seguente:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

(*) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).».


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione



ALLEGATO

«PARTE II


da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)	Maggiorazione PMI in %	
Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti ⁽¹⁾ (articolo 14)	<input type="checkbox"/> Regime	... %	... %	
	<input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc	... %	... %	
Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (articolo 15)	<input type="checkbox"/> Costi di trasporto di merci nelle zone ammissibili [articolo 15, paragrafo 2, lettera a)]	... %	... %	
	<input type="checkbox"/> Sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche [articolo 15, paragrafo 2, lettera b)]	... %	... %	
<input type="checkbox"/> Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16)		... (valuta nazionale)	... %	
Aiuti alle PMI (artt. 17-18-19-20)	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17)	... %	... %	
	<input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 18)	... %	... %	
	<input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (articolo 19)	... %	... %	
	<input type="checkbox"/> Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20)	... %	... %	
Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (artt. 21-22)	<input type="checkbox"/> Aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21)	... (valuta nazionale)	... %	
	<input type="checkbox"/> Aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22)	... (valuta nazionale)	... %	
<input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23)		... %; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: ... valuta nazionale	... %	
<input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (articolo 24)		... %	... %	
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30)	Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25)	<input type="checkbox"/> Ricerca fondamentale (articolo 25, paragrafo 2, lettera a)]	... %	... %
		<input type="checkbox"/> Ricerca industriale (articolo 25, paragrafo 2, lettera b)]	... %	... %
		<input type="checkbox"/> Sviluppo sperimentale (articolo 25, paragrafo 2, lettera c)]	... %	... %
		<input type="checkbox"/> Studi di fattibilità (articolo 25, paragrafo 2, lettera d)]	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (articolo 26)		... %	... %



Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)	Maggiorazione PMI in %
	<input type="checkbox"/> Aiuti ai poli d'innovazione (articolo 27)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 30)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti alla formazione (articolo 31)	... %	... %
Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35)	<input type="checkbox"/> Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35)	... %	... %
Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49)	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (articolo 36)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (articolo 37)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (articolo 38)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (articolo 39)	... (valuta nazionale)	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 40)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 41)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (articolo 43)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE (articolo 44)	... %	... %



Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)	Obiettivi (elenco)	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)	Maggiorazione PMI in %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (articolo 45)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 47)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (articolo 48)	... %	... %
	<input type="checkbox"/> Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 49)	... %	... %
<input type="checkbox"/> Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (articolo 50)	Intensità massima di aiuto	... %	... %
	Tipo di calamità naturale	<input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> valanga <input type="checkbox"/> frana <input type="checkbox"/> alluvione <input type="checkbox"/> tromba d'aria <input type="checkbox"/> uragano <input type="checkbox"/> eruzione vulcanica <input type="checkbox"/> incendio boschivo	
	Data in cui si è verificata la calamità	Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa	
<input type="checkbox"/> Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti per le infrastrutture a banda larga (articolo 52)		... (valuta nazionale)	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (articolo 54)			
		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (articolo 55)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (articolo 56)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56 ter)		... %	... %
<input type="checkbox"/> Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56 quater)		... %	... %

(¹) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1085 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ⁽²⁾ (l'«accordo»). La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio ⁽³⁾ e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 78 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t, e ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 36 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato nell'ambito della parte «Qualsiasi paese terzo» del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t.
- (3) Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE, l'accordo dispone inoltre che l'Unione europea applicherà autonomamente un dazio contingentale massimo di 11 EUR/t nel corso dei primi sei anni in cui tale volume sarà disponibile e un dazio contingentale massimo di 54 EUR/t nel corso del settimo anno.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari del Brasile e di qualsiasi paese terzo. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nell'accordo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009, il testo della parte I: Zucchero concessioni CLX è sostituito dal seguente:


«Parte I: Zucchero concessioni CXL

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Australia	09.4317	1701 13 10 e 1701 14 10	9 925	98
Cuba	09.4319	1701 13 10 e 1701 14 10	68 969	98
Qualsiasi paese terzo	09.4320	1701 13 10 e 1701 14 10	289 977 ⁽¹⁾	98
India	09.4321	1701	10 000	0

⁽¹⁾ Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.

Paese terzo	Numero d'ordine	Codice NC	Campagna di commercializzazione	Quantità (tonnellate)	Dazio contingente (EUR/t)
Brasile	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	dal 2016/2017 al 2023/2024	334 054	98
	09.4318	1701 13 10 e 1701 14 10	Dal 2024/2025	412 054	98
	09.4329	1701 13 10 e 1701 14 10	2016/2017	19 500	11
			2017/2018	78 000	11
			2018/2019	78 000	11
			2019/2020	78 000	11
2020/2021			78 000	11	
2021/2022	78 000	11			
2022/2023	58 500	11			
09.4330	1701 13 10 e 1701 14 10	2022/2023	19 500	54	
		2023/2024	58 500	54»	

17CE1772



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1086 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione ⁽³⁾, autorizza la selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivo per mangimi.
- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il richiedente ha inizialmente chiesto l'inclusione del tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma ha poi ritirato questa modifica; di conseguenza la domanda riguarda soltanto l'aumento del tenore massimo di selenio nell'attuale autorizzazione dell'additivo.
- (3) Nel suo parere del 20 ottobre 2016 ⁽⁴⁾ l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione intesa ad affrontare adeguatamente tale rischio.
- (4) La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2007.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 634/2007

Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo tra la voce «Caratterizzazione dell'additivo» e la voce «Metodo analitico» è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016; 14(11):4624.

«selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1773



DECISIONE (PESC) 2017/1087 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
- (3) In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2018.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2018.»


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/1088 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse***[notificata con il numero C(2017) 1863]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:


1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁾. Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).
- (2) Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.
- (3) Con lettera del 17 luglio 2013 ⁽³⁾, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») rispetto a talune sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
- (4) Per quanto attiene alle sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure relative alla ricerca citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BY2, BY11, BY12 e BY13 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e che i costi ammissibili corrispondono ai costi ammissibili consentiti ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 203 e 209 della decisione di avvio del procedimento).
- (5) La Commissione tuttavia non ha ricevuto informazioni sufficienti dalla Germania in merito all'intensità dell'aiuto, in particolare rispetto alla corrispondenza dell'intensità dell'aiuto alle aliquote consentite ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento) e pertanto ha espresso dubbi circa la compatibilità delle sottomisure con il mercato interno (cfr. considerando 206 e 212 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha chiesto pertanto alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini della valutazione degli aiuti per il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 (cfr. considerando 276 della decisione di avvio del procedimento).

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽³⁾ C(2013) 4457 final, rettificata dalla lettera del 16 dicembre 2013 [C(2013) 9021 final].



- (6) Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Con lettere del 22 settembre 2016 e del 25 ottobre 2016 il ministro bavarese dell'Agricoltura ha fornito ulteriori spiegazioni.
- (7) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (*). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni specifiche delle parti interessate in merito alle sottomisure.

2. DESCRIZIONE DELLE SOTTOMISURE

- (8) La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Si tratta di una legge quadro avente validità a tempo indeterminato.
- (9) L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.
- (10) L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:
- la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;
 - il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - la registrazione delle quantità di latte prodotte;
 - la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;
 - la pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - l'esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.
- (11) L'articolo 22, paragrafo 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i proventi del prelievo sul latte possano essere utilizzati anche per:
- la riduzione dei costi strutturali di raccolta più elevati per la consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;
 - la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;
 - la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.
- (12) In Baviera la riscossione e l'uso dei prelievi sul latte sono disciplinati dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte (Bayerische Milchumlageverordnung).
- (13) In Baviera tale prelievo è stato destinato a finanziare le sottomisure relative alla ricerca di cui al considerando 4, ossia:

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario);

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese);

(*) Cfr. il riferimento di cui alla nota 1.



BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio);

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine).

Quest'ultima sottomisura è stata finanziata anche dal bilancio statale bavarese.

- (14) La base giuridica specifica per l'attuazione delle sottomisure includeva anche:
- le regole di bilancio della Baviera (Bayerische Haushaltsordnung), in particolare gli articoli 23 e 44 nonché le disposizioni amministrative pertinenti (Verwaltungsvorschriften);
 - il piano di bilancio biennale del ministero per l'Agricoltura bavarese, incluso il capitolo dedicato alle spese del «Fondo speciale per il latte e la materia grassa» (Sondervermögen Milch und Fett);
 - gli atti giuridici amministrativi del ministero bavarese per l'Agricoltura recanti l'autorizzazione dei progetti di ricerca e delle relative spese (Ausgabeermächtigung).
- (15) Le decisioni in merito al tipo di progetti di ricerca da attuare e finanziare con il prelievo sul latte erano state approvate con una procedura speciale, che prevedeva vari livelli decisionali. Il consiglio dell'Associazione statale del settore lattiero-caseario bavarese (Vorstand der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft) redige un elenco di progetti selezionati e lo sottopone alla votazione dell'assemblea generale (Mitgliederversammlung) dell'associazione, che vota anche sul bilancio previsto per ciascun progetto. In base a tale voto e al piano di bilancio biennale del ministero bavarese dell'Agricoltura il ministero emette degli atti giuridici amministrativi con cui autorizza le spese connesse ai progetti di ricerca selezionati (Ausgabeermächtigung). Ciascun progetto è oggetto di una decisione distinta.

3. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA


- (16) La Germania ha fornito le seguenti informazioni in merito alle condizioni di compatibilità richieste nella decisione di avvio del procedimento:

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milchzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario):

- (17) Il progetto è stato realizzato tra il 2008 e il 2012. Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco.
- (18) Il bilancio complessivo del progetto era di 600 000 EUR. Le risorse avevano la seguente composizione:

Tabella 1

Fonte	EUR all'anno	EUR totali	% del totale
Risorse proprie del beneficiario	20 000	100 000	16,67
Gruppo imprenditoriale Theo Müller	75 000	350 000	58,33
Prelievo sul latte (MFG)	35 000	150 000	25



- (19) L'importo derivante dal prelievo sul latte era di 150 000 EUR e rappresentava il 25 % del bilancio complessivo del progetto di ricerca.

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese):

- (20) Obiettivo del progetto era la modernizzazione dei metodi di analisi del latte e dei questionari esistenti con riferimento alle domande specifiche inerenti al latte. I risultati del progetto di ricerca erano destinati alla fruizione da parte delle imprese bavaresi del settore lattiero per la produzione del latte e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari.
- (21) Il progetto è stato realizzato tra il 2002 e il 2011. Gli aiuti sono stati concessi con cadenza annuale.
- (22) Il bilancio del progetto e l'importo degli aiuti sono i seguenti:

Tabella 2

Periodo 2002-2006

Anno	2002	2003	2004	2005	2006
Bilancio del progetto (EUR)	332 505,30	416 945,14	616 483,19	812 433,90	587 072,90
Importo degli aiuti (EUR)	222 261,52	288 240,39	423 429,64	564 887,80	391 124,32
Intensità degli aiuti (%)	66,84	69,13	68,68	69,53	66,62

Tabella 3

Periodo 2007-2012

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bilancio del progetto (EUR)	378 169,60	324 134,53	376 916,07	369 009,52	409 803,32	343 753,57
Importo degli aiuti (EUR)	273 898,60	240 292,53	274 014,01	268 866,52	301 076,32	257 259,72
Intensità degli aiuti (%)	72,43	74,13	72,70	72,86	73,47	74,84

- (23) Il beneficiario era Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., una media impresa ⁽⁵⁾ (in appresso «PMI»). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011 il beneficiario si è avvalso di 154 dipendenti e ha riportato un fatturato annuo di 9,05 milioni di EUR.

⁽⁶⁾ L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.



BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio):

- (24) Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha spiegato di aver inizialmente fornito una descrizione errata del progetto, che era stata impiegata ai fini della decisione di avvio del procedimento. Il progetto in questione era stato infatti confuso con un altro, dal titolo simile, realizzato esclusivamente con finanziamenti privati. La Germania ha fornito le seguenti nuove informazioni sul progetto finanziato con il prelievo sul latte:
- (25) Obiettivo del progetto era la ricerca di interconnessioni tra il batterio *listeria monocytogenes* e il batterio rosso lubrificante per la maturazione. Il progetto era funzionale alla ricerca microbica di base. È stato così dimostrato un potenziale inibitorio eccezionale di alcuni ceppi di *Pichia norvegensis* nei confronti del *listeria monocytogenes*, un risultato che non era mai stato oggetto di una descrizione scientifica. La scoperta non poteva trovare applicazione immediata nella produzione dei formaggi, poiché necessitava di ulteriori chiarimenti circa la natura molecolare profonda del principio inibitorio.
- (26) Il progetto è stato realizzato tra il 2006 e il 2008. Il bilancio del progetto, finanziato interamente con il prelievo sul latte, era di 30 000 EUR.
- (27) Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco, un ente pubblico per l'istruzione superiore senza scopo di lucro.

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine):

- (28) Il progetto è stato realizzato tra il 2010 e il 2011. I costi ammissibili ammontavano a 73 234,58 EUR; l'aiuto è stato concesso nel 2010 e aveva una duplice provenienza: il prelievo sul latte e il bilancio dello Stato bavarese (Cluster Ernährung), ciascuno con un importo di 26 500 EUR. L'intensità dell'aiuto era pertanto del 72,4 %.
- (29) Il beneficiario era Milchprüfing Bayern e. V., una PMI (7). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali (8).

4. VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO


- (30) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso il parere che le sottomisure sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato.
- (31) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

4.1. Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

- (32) Le risorse destinate agli aiuti derivavano principalmente dal prelievo sul latte. Nel caso della sottomisura BY 13 i fondi provenivano anche dal bilancio statale bavarese.
- (33) Le dotazioni finanziarie provenienti dal bilancio statale bavarese sono risorse statali; quelle derivanti dal prelievo statale sono anch'esse considerate risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per i motivi descritti di seguito.

(7) In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011, il beneficiario si è avvalso di 158 dipendenti e ha riportato un fatturato di 14,6 milioni di EUR.


(8) L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.



- (34) Secondo la giurisprudenza costante non è ragionevole distinguere tra i casi in cui gli aiuti siano concessi direttamente dallo Stato e quelli in cui gli aiuti vengano concessi da un soggetto pubblico o privato, designato o istituito a tal fine dallo Stato. Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato.
- (35) In considerazione delle misure sopra descritte, si evince che la riscossione del prelievo sul latte è dettata da una legge federale, la MFG, in combinato disposto con il regolamento bavarese sul prelievo sul latte.
- (36) Più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede che i governi dei Land, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, possano riscuotere il prelievo insieme con le aziende lattiero-casearie e i centri di raccolta del latte e della crema di latte, al fine di favorire il settore lattiero-caseario.
- (37) Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, i governi dei Land su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 centesimi per kg di latte conferito. Ai fini del prelievo è pertanto evidente che la sovranità spetta ai governi dei Land.
- (38) La base giuridica per la riscossione di un prelievo sul latte in Baviera è costituita dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte, che ne disciplina i dettagli e ne determina l'importo. La riscossione del prelievo sul latte è regolamentata pertanto dal governo bavarese, ossia dallo Stato. Tale conclusione non è inficiata dal fatto che tale regolamento sia stato emesso previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario.
- (39) Nel presente caso, il prelievo è applicato nei confronti di aziende private lattiero-casearie e i relativi proventi confluiscono nel bilancio bavarese prima di essere destinati al finanziamento delle sottomisure relative alla ricerca, pertanto si reputa che il procedimento sia sotto il controllo pubblico.
- (40) La Commissione conclude che le misure finanziate con il fondo del prelievo sul latte ricevano risorse statali e siano pertanto imputabili allo Stato.

4.2. Imprese/Vantaggio selettivo

- (41) I beneficiari erano i seguenti: Technische Universität di Monaco (sottomisure BY 2 e BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13).
- (42) La Technische Universität di Monaco è un ente pubblico per la ricerca. Ai fini della sottomisura BY 2 deve essere considerato un'impresa in quanto ha svolto un'attività economica, ossia ha eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La natura economica di tale attività è ulteriormente comprovata dalla partecipazione di imprese private (gruppo Theo Müller, cfr. considerando 18) al finanziamento del progetto di ricerca. Si può concludere pertanto che l'ente di ricerca abbia eseguito un contratto di ricerca e abbia fornito i risultati ottenuti a imprese commerciali.
- (43) Nel caso della sottomisura BY 12 la Technische Universität di Monaco non deve invece essere considerata un'impresa in quanto ha svolto un'attività priva di finalità commerciali, dedicandosi a una ricerca indipendente per l'acquisizione di conoscenze di base in ambito microbico. Come indicato nel considerando 24, la Germania ha presentato nuove informazioni in merito a tale sottomisura che non erano state valutate ai fini della decisione di avvio del procedimento. In base a tali informazioni il progetto di ricerca di cui alla sottomisura BY 12 fa riferimento a una ricerca indipendente, ossia una ricerca di base in ambito microbico che non presenta una diretta applicazione pratica.
- (44) Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13) sono organizzazioni dei rappresentanti dell'industria e dei produttori del settore lattiero bavarese con una natura giuridica privata che erogano servizi e svolgono attività economiche differenti in base a un contatto di interesse per produttori di latte, imprese di trasformazione e altri operatori economici bavaresi del settore lattiero-caseario. Con riferimento alle sottomisure BY 11 e BY 13, hanno eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La Germania le classifica come PMI.



- (45) I tre beneficiari selezionati, in qualità di imprese, hanno goduto di un vantaggio selettivo poiché i costi del progetto, che rientrano nella loro attività economica e che di regola devono essere iscritti nel bilancio dell'impresa, sono stati coperti con risorse derivanti dal bilancio statale e dal prelievo sul latte.

4.3. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (46) Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto⁽⁹⁾. Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri⁽¹⁰⁾. Nel periodo 2001-2012 il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni di prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti)⁽¹¹⁾ nel 2011 ammontavano rispettivamente a 1 200 milioni di EUR e a 957 milioni di EUR⁽¹²⁾.
- (47) Le sottomisure valutate nella presente decisione sono intese a sostenere le attività industriali dei contratti di ricerca nel settore agricolo, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario. In considerazione degli ingenti scambi di prodotti lattiero-caseari si può perciò presumere che le sottomisure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

4.4. Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

- (48) Si può pertanto concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono da considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, mentre la sottomisure BY 12 non può essere considerata un aiuto di Stato poiché il beneficiario non ha svolto un'attività economica.

5. VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

- (49) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali misure prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione). La Germania non ha notificato alla Commissione le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 prima dell'esecuzione.
- (50) Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono nuovi aiuti nell'accezione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2015/1589. Esse non soddisfano alcun criterio relativo agli aiuti esistenti. In particolare, non si tratta di un aiuto esistente a norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) 2015/1589 poiché è stata data esecuzione all'aiuto dopo l'entrata in vigore del TFUE (nel caso della sottomisure BY 2 nel 2008, nel caso della sottomisure BY 11 nel 2002 e nel caso della sottomisure BY 13 nel 2010), e il periodo di prescrizione di dieci anni non si è ancora concluso (la prescrizione era stata sospesa il 28 novembre 2011, cfr. considerando 152 della decisione di avvio del procedimento).
- (51) Poiché non sono stati notificati alla Commissione prima dell'esecuzione, i nuovi aiuti in questione sono da considerarsi illegittimi.

6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE SOTTOMISURE

- (52) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati come compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (53) In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi⁽¹³⁾ gli aiuti di Stato illegali, ossia gli aiuti la cui esecuzione sia avvenuta in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, devono essere valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto.


⁽⁹⁾ Sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.

⁽¹⁰⁾ Cfr. in particolare la sentenza del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽¹²⁾ Fonte: EUROSTAT.

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).



- (54) Per gli aiuti alla ricerca sono stati adottati orientamenti specifici. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁴⁾ (in appresso: «orientamenti comunitari 1996»). Gli aiuti concessi dopo il 1° gennaio 2007 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ⁽¹⁵⁾ (in appresso: «orientamenti comunitari 2007-2013»).
- (55) Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 possono essere considerate ricerca industriale secondo la definizione di cui al secondo trattino dell'Allegato I agli orientamenti comunitari 1996 e al punto 2.2, lettera f), degli orientamenti comunitari 2007-2013 poiché tali sottomisure erano finalizzate a notevoli miglioramenti e all'acquisizione di conoscenze relative ai prodotti e ai processi produttivi nell'ambito lattiero-caseario, con risvolti pratici per il settore. I risultati di tali progetti di ricerca erano direttamente applicabili dalle imprese del settore lattiero-caseario nei rispettivi cicli produttivi, con l'intento di realizzare prodotti di maggiore qualità. I progetti di ricerca connessi alla sottomisure BY 2, per esempio, erano legati a un incremento del contenuto proteico del latte e il progetto prevedeva il coinvolgimento diretto di imprese private; il progetto di ricerca connesso alla sottomisure BY 11 era legato a una moderna analisi della qualità del latte e quello correlato alla sottomisure BY 13 riguardava l'istituzione del nuovo sistema biosensorio per l'attuazione dei controlli di routine.
- (56) La compatibilità dei costi ammissibili è già stata valutata positivamente nell'ambito della decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 203 e 209 di tale decisione). Resta pertanto da valutare l'intensità dell'aiuto (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento 5).

Sottomisure BY 2


- (57) La sottomisure BY 2 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso per il periodo 2008-2012.
- (58) Ai sensi del punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale non può superare il 50 %. L'intensità di aiuto per la sottomisure BY 2 era del 25 % (cfr. considerando 19 della presente decisione) e pertanto rientra nel limite previsto dalla legge.
- (59) Si può concludere quindi che la sottomisure BY 2 è compatibile con il mercato interno, poiché rispetta l'intensità di aiuto di cui al punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013.

Sottomisure BY 11

- (60) Poiché la sottomisure BY 11 è stata concessa nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011, tale aiuto deve essere valutato in base a entrambi gli orientamenti: gli orientamenti comunitari 1996 per il periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 e gli orientamenti comunitari 2007-2013 per il periodo di attuazione compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
- (61) Nel periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.3 degli orientamenti comunitari 1996). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.10.1 degli orientamenti comunitari 1996). Un'ulteriore maggiorazione di 10 punti percentuali era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.10.4, lettera c), degli orientamenti comunitari 1996). Gli aiuti concessi nell'ambito della sottomisure BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 70 % dei costi ammissibili (cfr. il considerando 22 e la tabella 2 della presente decisione).
- (62) Nel periodo di attuazione compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisure BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (21) e la tabella 3 della presente decisione).

⁽¹⁴⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

⁽¹⁵⁾ Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).



- (63) Il beneficiario, Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁶⁾ (cfr. considerando (23)). L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 38 conferenze e 29 pubblicazioni.

Sottomisura BY 13

- (64) La sottomisura BY 13 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso nel 2010.
- (65) L'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisura BY 13 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (26) e (27) della presente decisione).
- (66) Il beneficiario, Milchprüfing Bayern e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ⁽¹⁷⁾ (cfr. considerando 29). L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 12 conferenze e 12 pubblicazioni.

Conclusione sulla compatibilità delle sottomisure di aiuto

- (67) Si può concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono compatibili con il mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sottomisura BY 12 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato illegalmente concessi dalla Germania per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2012 nell'ambito delle sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Articolo 3


La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁶⁾ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.

⁽¹⁷⁾ GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1089 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2017) 4049]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone in particolare che i prodotti di origine animale possono essere importati solo da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità a detto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare o aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali specificate nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽³⁾ elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II di detta decisione contiene un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi.
- (4) Le autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Georgia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia sono stati effettuati controlli dell'Unione che dimostrano che le autorità competenti forniscono garanzie adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia possono essere inserite nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.
- (5) Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno fornito garanzie scritte considerate adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, la Repubblica di Kiribati può essere inserita nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE sono inserite le voci seguenti:

- 1) tra la voce relativa a Grenada e quella relativa al Ghana:

«GE	Georgia»	
-----	----------	--

- 2) tra la voce relativa al Kenya e quella relativa alla Corea del Sud:

«KI	Repubblica di Kiribati»	
-----	-------------------------	--

- 3) tra la voce relativa al Madagascar e quella relativa a Myanmar:

«MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*)	
-----	--	--

(*) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese sarà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.»


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1776



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1090 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità, soggette a misure restrittive. Il 24 maggio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/890⁽²⁾ che aggiunge tale persona all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.
- (3) È opportuno completare le informazioni relative a detta persona e pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

—



ALLEGATO

La voce dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

- «12. Abdoulaye HISSÈNE [*alias*: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadane; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere "PK5" (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017 a norma del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339(2017) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;" e in quanto "implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono."

Informazioni supplementari:

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere "PK5" di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i "nairobi" dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.



Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere "PK 12", le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la Minusca ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla Minusca a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla Minusca 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la Minusca ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla Minusca che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex-Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla Minusca in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex-Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la Minusca nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.».

17CE1777



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1091 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1. In conformità all'articolo 22 di tale regolamento, l'elenco dell'Unione si applica a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati pertinenti, adottati a norma dell'articolo 11 di detto regolamento. L'elenco dell'Unione può essere modificato in conformità alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) Nel suo parere del 6 gennaio 2006 (⁽²⁾) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che l'impiego di bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti destinati alla popolazione in generale, negli integratori alimentari e negli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, non presenta rischi per la sicurezza.
- (3) Il bisglicinato ferroso non è stato incluso nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per l'impiego, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti, in attesa del riesame delle norme applicabili a tali prodotti. Dato che tale riesame richiede ulteriori valutazioni scientifiche che sono in corso e non saranno concluse a breve termine, è opportuno, in considerazione delle buone prassi amministrative, non ritardare ulteriormente l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione per quanto riguarda l'aggiunta del bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti.
- (4) In seguito a una domanda, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere sulla sicurezza e sulla biodisponibilità degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, aggiunti per scopi nutrizionali agli alimenti, agli integratori alimentari e agli alimenti a fini medici speciali. Nel suo parere del 26 aprile 2016 (⁽³⁾) l'Autorità ha concluso che l'impiego di tale sostanza nelle categorie di prodotti alimentari menzionate non presenta rischi per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni specificate nel suo parere. L'Autorità ritiene che tale sostanza darebbe un contributo rilevante all'assunzione giornaliera media complessiva di calcio.
- (5) L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le parti interessate sono state consultate ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate,

(⁽¹⁾) GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(⁽²⁾) Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) dell'EFSA, *Opinion related to Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements* (Parere relativo al bisglicinato ferroso come fonte di ferro, destinato all'impiego nella fabbricazione di alimenti e negli integratori alimentari), *EFSA Journal* (2006) 299, 1-17.

(⁽³⁾) Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS) dell'EFSA, 2016, *Scientific Opinion on Calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical purposes* (Parere scientifico sugli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) come fonte di calcio, aggiunto per scopi nutrizionali a alimenti, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali), *EFSA Journal* 2016;14(6):4488.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è così modificato:

a) in corrispondenza della sostanza «Calcio», dopo la voce «L-pidolato di calcio» è inserita la voce seguente:

«oligosaccaridi di fosforil e calcio			X»	
--------------------------------------	--	--	----	--

b) in corrispondenza della sostanza «Ferro», la voce «bisglicinato ferroso» è sostituita dalla voce seguente:

«bisglicinato ferroso	X	X	X	X»
-----------------------	---	---	---	----

17CE1778



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1092 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 ⁽³⁾ sono pervenute osservazioni da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali competenti. Dopo un'attenta analisi di tali osservazioni si è concluso che sono opportune alcune modifiche degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (2) La procedura relativa al rilascio del documento di vigilanza dovrebbe essere chiarita.
- (3) I prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce 7318 del sistema armonizzato («SA») sono generalmente commercializzati in transazioni numerose ma di dimensioni relativamente piccole, spesso gestite con un sistema di pronta consegna (*just-in-time*). Date le specificità di questo modello commerciale, al fine di ridurre al minimo le restrizioni inutili e non perturbare le attività delle imprese operanti in tale settore, in particolare quelle vicine alle frontiere, le importazioni di tali prodotti il cui peso netto non supera 5 000 chilogrammi dovrebbero essere escluse dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (4) Sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'allegato I. È pertanto necessario sopprimere la voce SA 7303 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 e aggiungervi la voce SA 7229.
- (5) A seguito delle osservazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti è altresì necessario aggiornare le coordinate di contatto di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (6) Le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate ad accettare il documento di sorveglianza in versione elettronica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 è così modificato:

- 1) nell'articolo 1 l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC e 5 000 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC di prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce SA 7318.»;


- 2) nell'articolo 2 il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.»;

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GUL 115 del 29.4.2016, pag. 37).



- 3) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14	7225	7318 12 90
7208	7226	7318 14 91
7209	7227	7318 14 99
7210	7228	7318 15 42
7211	7229	7318 15 58
7212	7301	7318 15 68
7213	7302	7318 15 82
7214	7304	7318 15 88
7215	7305	7318 15 95
7216	7306	7318 16 40
7217	7307 19 10	7318 16 92
7219	7307 23	7318 16 99
7220	7307 91 00	7318 19 00
7221	7307 93 11	7318 21 00
7222	7307 93 19	7318 22 00»
7223	7307 99 80	



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PĀDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNÍH NACIONALNÍH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNÍH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER


BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
 Direction générale du potentiel économique
 Service des licences
 rue du Progrès 50
 B-1210 Bruxelles
 Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
 Middenstand & Energie
 Algemene Directie Economisch Potentieel
 Dienst Vergunningen
 Vooruitgangstraat 50
 B-1210 Brussel
 Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката
 дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
 ул. «Славянска» № 8
 1052 София
 Факс: (359-2) 981 50 41
 Fax (359-2) 980 47 10



ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Danish Business Authority
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen O
Phone: +45 3529 1500
E-mail: importregistreri@erst.dk

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00
Email: einfuhr@bafa.bund.de

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND


Department of Jobs, Enterprise and Innovation
Import/Export Licensing Unit
23 Kildare Street
IE- Dublin 2
Fax + 353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
Οδός Κορνάρου 1
GR 105 63 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3286041-43
Φαξ: +30 210 3286094
Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
Subdirección General de Política Comercial de la Unión europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid
(+ 34) 91 349 36 70
vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es



FRANCE

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Direction générale des entreprises
Bureau des matériaux
67, rue Barbès
BP 80001
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél +33.1.79.84.33.52
surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo financija
Carinska uprava
Alexandera von Humboldta 4a
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6211321
Fax (385) 1 6211014

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20
pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga
Fakss: +371-67 828 121
licencesana@mfa.gov.lv

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Investicijų ir eksporto departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370 706 64 762
vianaslangelis@ukmin.lt



LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Németvölgyi út 37-39.
HU-1124 Budapest
Fax +36-1 4585 828
E-mail: keo@mkeh.gov.hu

MALTA

Commerce Department
Trade Services Directorate
Lascaris Bastions
Dahlet Ġnien is-Sultan
Valletta
VLT 1933

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane Groningen
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen
Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen
Telefoonnummer: 088 — 1512122

ÖSTERREICH


Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle
A- 1011 Wien, Stubenring 1
POST.C29@bmfwg.v.at
Fax 01/71100/8048366

POLSKA

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Tel. (+ 351)218813843
Fax (+ 351) 218813986
dsl@at.gov.pt



ROMÂNIA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene
Calea Victoriei nr. 152, sector 1
București cod 010096
Tel. +40 21 40 10 552
Fax +40 21 40 10 594
E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro
paul.onucu@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Kranj
Oddelek za TARIC
Spodnji Plavž 6c
SI-4270 Jesenice
Tel. +386 4 202 75 83
Fax +386 4 202 49 69
E-mail: taric.fu@gov.si

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi
Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
E-mail: ennokkotarkkailu@tulli.fi


SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
registrator@kommers.se

UNITED KINGDOM

Department for International Trade
Import Licensing Branch
enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk»

17CE1779



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1093 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ⁽¹⁾, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in particolare l'articolo 58, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Il formato della relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione dovrebbe contenere una scomposizione delle posizioni in posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali, al fine di garantire trasparenza in merito alla separazione fra le attività finanziarie e non finanziarie in tali strumenti finanziari derivati su merci, le quote di emissioni o gli strumenti derivati sulle stesse.
- (2) Il formato delle relazioni giornaliere che forniscono una scomposizione completa delle posizioni delle imprese di investimento e dei loro clienti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti dovrebbe essere strutturato in modo da favorire il monitoraggio e l'applicazione dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
- (3) Le posizioni che sono emerse a seguito di operazioni di acquisto e di vendita relative a diverse date di consegna o merci o a seguito di altre strategie complesse dovrebbero essere comunicate su base disaggregata, a meno che la combinazione di prodotti sia commercializzata come un unico strumento finanziario identificato da un codice ISIN e che le posizioni in esso detenute siano soggette a un limite specifico.
- (4) Per svolgere le loro funzioni in maniera efficace e coerente, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero disporre di dati comparabili per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione. L'uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario ne promuove il più ampio uso da parte di una vasta gamma di partecipanti al mercato, favorendo in tal modo la standardizzazione.
- (5) Per facilitare il trattamento interamente automatizzato e ridurre i costi per i partecipanti al mercato, è opportuno usare formati standard per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione.
- (6) La nuova normativa del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla stessa data.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Relazioni settimanali

1. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione preparano la relazione settimanale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, separatamente per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione, rispettando il formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono l'aggregato di tutte le posizioni detenute dalle differenti persone in ciascuna delle categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato I in ciascuno strumento derivato su merci, in ciascuna quota di emissioni o in ciascuno strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione.

Articolo 2

Relazioni giornaliere

1. Le imprese di investimento forniscono alle autorità competenti la scomposizione delle loro posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE mediante una relazione giornaliera sulle posizioni nel formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.

Articolo 3

Formato delle relazioni

I gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento trasmettono le relazioni di cui agli articoli 1 e 2 in un formato standard XML comune.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Formato delle relazioni settimanali

Tabella 1

Relazioni settimanali

{Nome della sede di negoziazione} {Identificativo della sede di negoziazione} {Data a cui si riferisce la relazione settimanale} {Data e ora di pubblicazione} {Denominazione del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa} {Codice del prodotto della sede} {Status della relazione}													
	Notazione del quantitativo della posizione		Imprese di investimento o enti creditizi		Fondi di investimento		Altri enti finanziari		Imprese commerciali		Operatori per i quali sussiste l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE		
			Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	
Numero di posizioni		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali											
		Altre											
		Totale											
Modifiche rispetto alla relazione precedente (+/-)		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali											
		Altre											
		Totale											
Percentuale del totale delle posizioni aperte		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali											
		Altre											
		Totale											
Numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria			Combinare		Combinare		Combinare		Combinare		Combinare		
		Totale											



Tabella 2


Tabella dei simboli per la tabella 3

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.dddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.ddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.


Tabella 3

Tabella dei campi da segnalare per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato ai fini dell'articolo 1

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Nome della sede di negoziazione	Campo da compilare con il nome completo della sede di negoziazione.	{ALPHANUM-350}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 della sede di negoziazione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}




CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data a cui si riferisce la relazione settimanale	Campo da compilare con la data corrispondente al venerdì della settimana di calendario in cui è detenuta la posizione.	{DATEFORMAT}
Data e ora di pubblicazione	Campo da compilare con la data e l'ora di pubblicazione della relazione sul sito Internet della sede di negoziazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Denominazione del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa	Campo da compilare con il nome del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa, identificato dal codice del prodotto della sede.	{ALPHANUM-350}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione precedente. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria, indicando «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie, indicando «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Numero di posizioni	Campo da compilare con il quantitativo aggregato di posizioni aperte detenute il venerdì al termine del giorno di negoziazione. La quantità deve essere espressa in numero di lotti (se i limiti di posizione sono espressi in lotti) o in unità del sottostante. I contratti di opzione sono inclusi nell'aggregato e comunicati su base equivalente delta.	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il numero di posizioni.	«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti o {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante
Modifiche rispetto alla relazione precedente (+/-)	Campo da compilare con il quantitativo della posizione che indica l'aumento o la diminuzione della posizione rispetto al venerdì precedente. Nel caso di diminuzione della posizione il numero è espresso come numero negativo preceduto dal segno «-» (meno).	{DECIMAL-15/2}



CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Percentuale del totale delle posizioni aperte	Campo da compilare con la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata dalle posizioni.	{DECIMAL-5/2}
Numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria	Campo da compilare con il numero di persone che detengono una posizione nella categoria. Se il numero di persone che detengono una posizione nella categoria è inferiore al numero stabilito dall'atto delegato della Commissione relativo all'articolo 58, paragrafo 6, della MiFID II ⁽¹⁾ , compilare il campo inserendo un «.» (punto).	{INTEGER-7} o {ALPHANUM-1} se il campo è da compilare con un «.» (punto).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).




ALLEGATO II

Formato delle relazioni giornaliere

Tabella 1

Tabella dei simboli per la tabella 2

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.dddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.ddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 caratteri alfanumerici	L'identificativo di cui all'articolo 6 del regolamento delegato 2017/590 della Commissione ⁽¹⁾ relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e all'allegato II dello stesso regolamento.



SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(²) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).


Tabella 2

Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell'articolo 2


CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data e ora di presentazione della relazione	Campo da compilare con la data e l'ora di presentazione della relazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Numero di riferimento della relazione	Campo da compilare con l'identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l'autorità competente che la riceve.	{ALPHANUM-52}
Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata	Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente.	{DATEFORMAT}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione	L'identificativo dell'impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche



CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Identificativo del possessore della posizione	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell'impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione»).	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione	Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni.	{ALPHANUM-256}
Identificativo dell'entità madre capogruppo	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione» o al campo «Identificativo del possessore della posizione» se l'entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica dell'entità madre capogruppo	Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate.	{ALPHANUM-256}
Status dell'impresa madre dell'organismo di investimento collettivo	Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all'impresa madre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione (1)	«TRUE» — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente «FALSE» — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente
Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione	Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo «Identificativo della sede di negoziazione» per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione.	{ISIN}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}



CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
	Utilizzare il codice MIC «XXXX» per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziate fuori dai mercati regolamentati.	
Tipo di posizione	Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati («future»), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ , o in qualsiasi altro tipo di contratto.	«OPTN» — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR, SDRV o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato «FUTR» — <i>future</i> «EMIS» — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse «SDRV» — strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE «OTHR» — ogni altro tipo di contratto
Scadenza della posizione	Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (<i>spot month</i>) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi.	«SPOT» — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS e SRDV «OTHR» — tutti gli altri mesi
Quantitativo della posizione	Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante. Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte. Se la posizione è in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, in questo campo deve essere riportato il numero di unità detenute.	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione.	«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante «UNIT» — se il quantitativo della posizione è espresso in unità




CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Quantitativo della posizione equivalente delta	Se il tipo di posizione è «OPTN» o un'opzione su «EMIS», questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo «quantitativo della posizione». Compilare il campo con un numero positivo per <i>long call</i> e <i>short put</i> e un numero negativo per <i>long put</i> e <i>short call</i> .	{DECIMAL-15/2}
Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali	Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/591.	«TRUE» — la posizione riduce il rischio «FALSE» — la posizione non riduce il rischio

(1) Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1º dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

17CE1780



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1094 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 16 giugno 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Fared Saal [alias (a) Abu Luqmaan Al Almani; (b) Abu Lugmaan. Data di nascita: 18.2.1989. Luogo di nascita: Bonn, Germania. Cittadinanza: (a) tedesca; (b) algerina. Numero di identificazione nazionale: 5802098444 (numero della carta d'identità nazionale tedesca, emessa a Bonn, in Germania il 15.4.2010 e scaduta il 14.4.2016). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: neri; altezza: 178 cm; peso: 80 kg. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.6.2017.»

17CE1781



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1095 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2017

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
- (2) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingente dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente.
- (3) Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2017 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1° al 10 novembre 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2017.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:


- 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
- 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 8 745 tonnellate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 318 del 4.12.2009, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

17CE1782



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1096 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4067	1,591849	—
09.4068	0,205207	—
09.4069	0,158002	—
09.4070	—	445 250

17CE1783



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1097 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 19).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	27 000 000
09.4401	278 421
09.4402	2 945 000

17CE1784



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1098 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4410	0,128254	—
09.4411	0,129467	—
09.4412	0,130986	—
09.4420	0,131648	—
09.4421	—	500 047
09.4422	0,131666	—

17CE1785



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1099 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 6).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4169	5 117 442

17CE1786



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1100 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 40).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 (in kg)
09.4091	420 000
09.4092	3 000 000

17CE1787



DECISIONE (UE) 2017/1101 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

relativa alla nomina del presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando che il 1° dicembre 2016 un elenco dei candidati per il posto di presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») è stato presentato al Consiglio dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Sven STÜRMAN, nato a Bonn (Germania), il 20 novembre 1971, è nominato presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio per un periodo di cinque anni.

La data d'inizio del periodo di cinque anni di cui al primo comma è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA

⁽¹⁾ GUL 154 del 16.6.2017, pag. 1.



DECISIONE (PESC) 2017/1102 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 20 giugno 2016 il Consiglio ha invitato a esaminare ulteriormente le possibilità di regionalizzare le missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione del Sahel il prima possibile.
- (2) Il 15 maggio 2017 il Consiglio ha approvato un concetto operativo sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.
- (3) Secondo il concetto operativo sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel, gli obiettivi strategici della regionalizzazione delle azioni PSDC nella regione del Sahel sono i seguenti: sostenere la cooperazione transfrontaliera nel Sahel, sostenere le strutture di cooperazione regionale, in particolare quelle dei paesi del G5 Sahel e, in tale contesto, rafforzare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel.
- (4) Nella prima fase dovrebbe essere istituita una rete di sicurezza della PSDC nella regione del Sahel e dovrebbe essere effettuata una valutazione delle necessità in vista dell'elaborazione di un piano regionale di attuazione della PSDC che dovrà essere approvato dagli Stati membri.
- (5) Al fine di realizzare tali obiettivi, all'interno dell'EUCAP Sahel Mali dovrebbe essere istituita una cellula di coordinamento regionale comprendente esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) dei paesi del G5 Sahel.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2014/219/PESC è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

1. È istituita una cellula di coordinamento regionale (RCC) all'interno dell'EUCAP Sahel Mali.
2. L'RCC ha sede presso il comando dell'EUCAP Sahel Mali a Bamako. Comprende il personale collocato con EUCAP Sahel Mali e gli esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) che si trovano presso le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.
3. Gli obiettivi dell'RCC, in stretta cooperazione con le missioni PSDC esistenti nel Sahel, sono:
 - a) contribuire alla conoscenza situazionale dell'Unione delle necessità e carenze in materia di sicurezza e di difesa dei paesi del G5 Sahel riguardanti la cooperazione transfrontaliera regionale e la gestione delle sfide in materia di sicurezza in vista dell'elaborazione di un piano regionale di attuazione della PSDC che formulerà raccomandazioni per le fasi successive;
 - b) agevolare l'organizzazione di corsi di formazione da parte delle missioni PSDC dell'Unione nel Sahel per il personale dei paesi del G5 Sahel in formazione nel campo della sicurezza e della difesa.

⁽¹⁾ Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).



4. Gli ISDE raccolgono informazioni relative alle questioni di sicurezza e di difesa nei rispettivi paesi ospitanti. Forniscono tali informazioni e, se del caso, formulano raccomandazioni al capo dell'RCC. Tengono debitamente informati i capi delle delegazioni dell'Unione presso cui si trovano.
5. Il comandante civile dell'operazione esercita il comando e il controllo strategici dell'RCC sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, il capo dell'RCC risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo. Il capo dell'RCC impartisce istruzioni a tutto il personale dell'RCC.
6. Il capomissione esercita autorità sul personale dell'RCC in applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 2, 3 e 4, e dell'articolo 11. Per gli ISDE, è fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo.
7. L'EUCAP Sahel Mali conclude i necessari accordi amministrativi con le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.

Tali accordi amministrativi:

- a) provvedono affinché sia fornito agli ISDE il supporto logistico e di sicurezza necessario all'adempimento dei loro compiti;
- b) prevedono che i capidelegazione esercitino autorità sugli ISDE nelle loro rispettive delegazioni dell'UE, in particolare al fine di adempiere al loro dovere di diligenza, garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e contribuire all'esercizio del controllo disciplinare, e siano debitamente informati dagli ISDE in relazione alle loro attività;
- c) prevedono che i capidelegazione debbano provvedere affinché gli ISDE beneficino degli stessi privilegi e immunità concessi al personale delle delegazioni dell'Unione nel luogo in cui si trovano.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI

17CE1789



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1103 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. Il 24 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 ⁽²⁾ che aggiunge questa persona all'allegato della decisione 2013/798/PESC.
- (3) È opportuno completare le informazioni relative a detta persona e pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

H. DALLI

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio del 24 maggio 2017 che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 140).

ALLEGATO

La voce dell'allegato della decisione 2013/798/PESC relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

«12. Abdoulaye HISSÈNE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadan; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere "PK5" (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017 a norma del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339(2017) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;" e in quanto "implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono."


Informazioni supplementari:

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere "PK5" di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i "nairobi" dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.




Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere "PK 12", le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.».

17CE1790



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1104 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2017

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾ («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013, e in particolare in Nicaragua il 1° agosto 2013.
- (2) In base al suddetto meccanismo di stabilizzazione, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Il 2 maggio 2017 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato la soglia di 13 500 tonnellate stabilita dall'accordo.
- (4) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Al momento del superamento della soglia stabilita per il 2017 le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano solo l'1,0 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Nicaragua rappresenta inoltre meno dell'1,0 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha pure concluso un accordo di libero scambio, in particolare la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 26,5 %, al 27,8 % e al 27,1 % delle relative soglie. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 4,2 milioni di tonnellate) sono significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Nicaragua ad oggi (15 600 tonnellate).
- (7) Per i primi due mesi del 2017 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 513 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 24 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.
- (8) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'aprile 2017 (1 020 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle nei mesi precedenti.
- (9) Non vi è pertanto al momento alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 1.



- (10) Non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel maggio 2017.
- (11) Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non pare pertanto appropriata.
- (12) Dato che il volume limite annuale è già stato superato a maggio, nonostante le importazioni totali dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure se del caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate nella sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1791



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1105 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2017
che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle procedure di insolvenza

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 88,

sentito il comitato istituito dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 è opportuno elaborare una serie di moduli.
- (2) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda e il Regno Unito hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano quindi all'adozione del presente regolamento.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. La Danimarca non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 19.



3. Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del presente regolamento.

4. Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

- BG **Съобщение за производство по несъстоятелност**
- ES **Anuncio de procedimiento de insolvencia**
- CS **Oznámení o insolvenčním řízení**
- DA **Meddelelse om indledning af insolvensbehandling**
- DE **Mitteilung über ein Insolvenzverfahren**
- EN **Notice of insolvency proceedings**
- ET **Maksejõuetusmenetluse teatis**
- EL **Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας**
- FR **Note concernant la procédure d'insolvabilité**
- GA **Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta**
- HR **Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti**
- IT **Avviso di procedura d'insolvenza**
- LV **Paziņojums par maksātnespējas procedūru**
- LT **Pranešimas apie nemokumo bylą**
- HU **Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról**
- MT **Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza**
- NL **Kennisgeving van insolventieprocedure**
- PL **Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym**
- PT **Aviso sobre processo de insolvência**
- RO **Notificare privind procedura de insolvență**
- SK **Oznam o insolvenčnom konaní**
- SL **Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti**
- FI **Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä**
- SV **Underrättelse om insolvensförfaranden**

[Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CREDITORI

In conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, vi informiamo che in un altro Stato membro è stata aperta una procedura di insolvenza ⁽¹⁾ riguardante il vostro debitore (indicato al punto 1 del presente modulo).

- Siete invitati a insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore, come indicato in appresso.
- Potrete essere invitati ad insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore con un avviso distinto in un momento successivo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'insinuazione di un credito in base al diritto nazionale.
- Non è necessario insinuare crediti individualmente.

Se siete invitati a insinuare i vostri crediti, potete farlo utilizzando il modulo uniforme per l'insinuazione dei crediti che

- è accluso alla presente nota o
- può essere scaricato al seguente indirizzo:

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾).

Ulteriori informazioni

Potete trovare ulteriori informazioni sulle procedure d'insolvenza negli Stati membri al seguente link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽²⁾

È possibile reperire informazioni pertinenti sulla particolare procedura di insolvenza oggetto della presente notifica attraverso il seguente sito web del portale europeo della giustizia elettronica: [...] ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Le «procedure di insolvenza» sono procedure ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). Tali procedure sono elencate nell'allegato A del suddetto regolamento.

⁽²⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

⁽³⁾ Questa funzione del portale europeo della giustizia elettronica sarà operativa solo a partire dal 26 giugno 2019 (cfr. l'articolo 92 del regolamento (UE) 2015/848).



LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme di nota deve essere compilato dal giudice competente per la procedura di insolvenza nei confronti del debitore o dall'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal suddetto giudice in tale procedura.

Il modulo deve essere inviato ai creditori conosciuti che si trovano in altri Stati membri.

Lingua del presente modulo

Questo modulo di notifica è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/848 qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

Modalità di notifica

Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori residenti o aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti ⁽¹⁾ non si applica con riguardo all'obbligo di informare i creditori.

Linee guida relative a punti specifici del modulo

La **sezione II** del modulo **deve essere compilata solo se** con il presente avviso **invitate anche il creditore ad insinuare i suoi crediti** nei confronti del debitore. In caso di mancata compilazione della sezione II è necessario inviare un'altra notifica ai creditori stranieri non appena sorge l'obbligo, a norma delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, per i creditori di insinuare i loro crediti a titolo individuale nell'ambito della procedura.


Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente fornite**,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**) devono essere fornite ma a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione o nella frase che precede il punto**,
- non è obbligatorio fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare**.

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Al punto 1.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente («imprenditore»), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).



Al punto 2.1, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, agli eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 2.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

La **data o l'ultimo giorno del termine** di cui al punto 5 non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato membro di apertura della procedura, o se le informazioni riguardanti il debitore non sono incluse nel registro nazionale, a decorrere dalla data di ricevimento del presente avviso da parte del creditore.



SEZIONE I


Informazioni dettagliate sul caso

1. DEBITORE
 - 1.1. Nome (*)
 - 1.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):
o
 - 1.1.2. Cognome:
 - 1.1.3. Nome(i):
(se il debitore è una persona fisica)
 - 1.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza) (**):
 - 1.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 1.5.) (**):
 - 1.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.3.2. Località e codice postale:
 - 1.3.3. Paese:
 - 1.4. Indirizzo alternativo:
 - 1.4.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.4.2. Località e codice postale:
 - 1.4.3. Paese:
 - 1.5. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):
 - 1.6. Ulteriori informazioni sull'identità del debitore:
 - 1.6.1. Numero di identificazione personale del debitore:
 - 1.6.2. Nome da nubile completo della madre:
 - 1.6.3. Nome del padre:
 - 1.6.4. Nazionalità:
 - 1.6.5. Altro (specificare):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



2. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

- 2.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore (*):
- 2.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848) (*):
- 2.3. Giudice ⁽¹⁾ che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):
- 2.3.1. Nome:
- 2.3.2. Indirizzo:
- 2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
- 2.3.2.2. Località e codice postale:
- 2.3.2.3. Paese:
- 2.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):
- 2.5. Amministratore(i) delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):
- 2.5.1. Nome:
- 2.5.2. Indirizzo:
- 2.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
- 2.5.2.2. Località e codice postale:
- 2.5.2.3. Paese:
- 2.5.2.4. Indirizzo di posta elettronica:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.
Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.
Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

⁽¹⁾ In questo punto per «giudice» si intende, in conformità all'articolo 2, punto 6 ii), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.



SEZIONE II

Informazioni relative all'insinuazione dei crediti


3. ORGANO O AUTORITÀ LEGITTIMATI A RICEVERE L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (*)

- il giudice di cui al punto 2.3 del presente modulo
- o
- l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo
- o
- l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti sono diversi dalla persona/dall'organo di cui ai punti 2.3 o 2.5 del presente modulo. I suoi dati sono i seguenti:
- 3.1. Nome (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2. Indirizzo (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo) (**):
- 3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
- 3.2.2. Località e codice postale:
- 3.2.3. Paese:
- 3.3. Telefono:
- 3.4. Indirizzo di posta elettronica:

4. MEZZI DI COMUNICAZIONE CON CUI I CREDITI POSSONO ESSERE FATTI VALERE (*)

- per posta (all'indirizzo postale di cui al punto 3)
- solo per raccomandata
- o
- per fax (al seguente numero di fax):
- o
- con un messaggio di posta elettronica (al seguente indirizzo di posta elettronica):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.
 Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.
 Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



unicamente nel rispetto della seguente norma tecnica (specificare):

o

altro (specificare):

5. TERMINI PER L'INSINUAZIONE DEI CREDITI (DA COMPILARE SE ESISTONO) (**)

i crediti devono essere insinuati entro il:

o

riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine:

6. CONSEGUENZE DELLA MANCATA INSINUAZIONE DEI CREDITI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PUNTO 5 (*)

Dovrete sostenere gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla presentazione tardiva.

Sarete esclusi dalla partecipazione alle distribuzioni (intermedie o finali) che si verificano prima dell'insinuazione (o dell'ammissione) del vostro credito.

Perderete il diritto di votare in qualsiasi processo decisionale o durante le riunioni dei creditori che hanno luogo prima dell'insinuazione del vostro credito.

Vi sarà richiesto di presentare al giudice una petizione individuale per l'ammissione del vostro credito.

Il debito basato sul vostro credito sarà considerato estinto nell'ambito della procedura.

Il vostro credito potrà non essere preso in considerazione nell'ambito della procedura.

I vostri diritti di prelazione o diritti reali di garanzia associati al credito saranno soppressi.

Altro (specificare):

7. ALTRE CONDIZIONI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE ALL'ATTO DELL'INSINUAZIONE DEL CREDITO

La legge applicabile alla procedura di insolvenza prevede che l'importo del credito (punto 6.1.8 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») e i costi derivanti dalla rivendicazione di tale credito (punto 6.4.3 del modulo uniforme «insinuazione dei crediti») siano indicati nella valuta dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza. La valuta è una delle seguenti:

Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP).

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



Altro (specificare):

8. OBBLIGO DEI CREDITORI TITOLARI DI UN PRIVILEGIO O DI UNA GARANZIA REALE (*)

dovete indicare espressamente la natura specifica del credito nell'insinuazione del credito, o

dovete insinuare i vostri crediti, o

non dovete insinuare i vostri crediti, o

dovete insinuare i vostri crediti solo per la parte che non è coperta dal valore della garanzia o della prelazione, o

dovete indicare l'importo massimo della garanzia probabile dei crediti

altro (specificare):

9. CREDITI DI GRADO INFERIORE


I crediti di grado inferiore e i crediti subordinati sono insinuati soltanto su espressa richiesta del giudice fallimentare.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI PER IL CREDITORE

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



SEZIONE III

Data e firma

La presente nota è presentata da:

Nome:

In qualità di

giudice competente per la procedura d'insolvenza

amministratore delle procedure di insolvenza nominato per la procedura d'insolvenza

Fatto a

Data

Firma e/o timbro




ALLEGATO II

- BG **Предявяване на вземания**
ES **Presentación de créditos**
CS **Příhláška pohledávky**
DA **Anmeldelse af fordringer**
DE **Forderungsanmeldung**
ET **Nõuete esitamine**
EL **Αναγγελία απαιτήσεων**
EN **Lodgement of claims**
FR **Production de créances**
GA **Taisceadh éileamh**
HR **Prijava tražbina**
IT **Insinuazione di crediti**
LV **Prasījumu iesniegšana**
LT **Reikalavimų pateikimas**
HU **Követelések előterjesztése**
MT **Tressiq ta' pretensjonijiet**
NL **Indiening van schuldvorderingen**
PL **Zgłoszenie wierzytelności**
PT **Reclamação de créditos**
RO **Depunerea cererilor de admitere a creanțelor**
SK **Příhláška pohľadávok**
SL **Prijava terjatev**
FI **Saatavien ilmoittaminen**
SV **Anmälan av fordringar**

[Articolo 55, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

Con la presente faccio riferimento alla procedura d'insolvenza indicata in appresso e insinuo i miei crediti nella massa fallimentare, come indicato di seguito:



LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

Il presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti deve essere utilizzato per l'insinuazione di crediti in conformità al capo IV del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza. Le richieste di escludere alcuni beni dal patrimonio del debitore devono essere presentate a norma del diritto nazionale.

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo. Tuttavia, in caso di insinuazione di crediti con mezzi diversi dal presente modulo uniforme, l'insinuazione deve contenere tutte le informazioni indicate come obbligatorie nel presente modulo.

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ⁽¹⁾)

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente fornite**,
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**) devono essere fornite a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione**,
- **non è obbligatorio** fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare**.

Se avete **più crediti da insinuare** allo stesso tempo, dovete compilare i punti da 6 a 10 di ogni singola domanda.

È possibile trovare informazioni pertinenti per i punti 1 e 2 della Sezione I del modulo con cui siete stati informati della procedura di insolvenza aperta all'estero. Tale modulo reca l'intestazione «Avviso di procedura d'insolvenza» e vi è stato inviato dal giudice straniero che ha avviato la procedura d'insolvenza o da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato da tale giudice per la procedura.

Al punto 1.1, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Il **punto 1.2** va compilato solo se la procedura di insolvenza ha un numero di riferimento nello Stato membro in cui è stata aperta. Il **punto 1.3** va compilato solo se per il caso è stato nominato un amministratore delle procedure di insolvenza.

Ai punti 2.2 e 3.3, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente (imprenditore), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

⁽¹⁾ Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.



Al **punto 4** dovete contrassegnare la prima opzione che si riferisce alla persona indicata al punto 3 dal creditore solo se quest'ultimo è una persona fisica. Se contrassegnate la seconda opzione, che si riferisce a una persona diversa da quella indicata al punto 3, dovete compilare i punti da 4.1 a 4.6, di cui obbligatoriamente i punti 4.1, 4.2 e 4.6.

Al punto 6.2, per «**data in cui il credito è sorto**» si intende il momento in cui è stato stabilito l'obbligo del debitore nei confronti del creditore (conclusione di un contratto, verificarsi di un danno o pregiudizio). Al punto 6.3, per «**data in cui il credito è divenuto esigibile**» si intende il momento in cui il debitore era tenuto ad adempiere all'obbligo di pagamento (il pagamento era divenuto esigibile). **Sanzioni legali in caso di ritardo di pagamento**, da calcolare in percentuale dell'importo richiesto, devono essere fatte valere come interessi legali (cfr. punto 6.1.3).

Al punto 7, se godete di **diritti di prelazione** siete creditori di debiti che, in base alle norme di diritto nazionale, devono essere saldati precedentemente a talune altre categorie di debiti. Al punto 8, una **garanzia reale** si riferisce a qualsiasi garanzia da voi detenuta con riguardo al credito nei confronti del debitore. Tale garanzia può assumere diverse forme, come oneri fissi su un attivo specifico o oneri variabili su un gruppo di attivi.

Al punto 9, per quanto riguarda la **compensazione**, se il creditore è un istituto finanziario e chiede una compensazione nei confronti del debitore, deve anche indicare gli estremi dei conti in questione. I punti da 9.1 a 9.5 vanno compilati solo in caso di richiesta di compensazione.

Punto 10: il modulo **deve essere corredato** delle copie dei documenti giustificativi.



ALLEGATO II

1. PROCEDURA D'INSOLVENZA IN ESAME

- 1.1. Nome del giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza (*):
- 1.2. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste) (**):
- 1.3. Nome dell'amministratore o degli amministratori delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste) (**):

2. DEBITORE

2.1. Nome (*)

- 2.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

- 2.1.2. Cognome:

- 2.1.3. Nome(i):

(se il debitore è una persona fisica)

- 2.2. Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali) (**):

- 2.3. Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 2.4.) (**):

- 2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:

- 2.3.2. Località e codice postale:

- 2.3.3. Paese:

- 2.4. Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto) (**):

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CREDITORE TITOLARE DEI CREDITI

3.1. Nome (*)

- 3.1.1. Nome:

- 3.1.2. Rappresentante legale:

(se il debitore è una società o una persona giuridica):

o

- 3.1.3. Cognome:

- 3.1.4. Nome(i):

(se il creditore è una persona fisica)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



ALLEGATO II

3.2. Indirizzo postale (*):

3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

3.2.2. Località e codice postale:

3.2.3. Paese:

3.3. Numero di identificazione personale o numero di registrazione (se applicabile):

3.4. Persona di contatto

3.4.1. Nome (se diverso dal vostro):

3.4.2. Indirizzo di posta elettronica:

3.4.3. Numero di telefono:

3.5. Numero di riferimento del creditore:

4. INFORMAZIONI SULLA PERSONA CHE INSINUA IL CREDITO A NOME DEL CREDITORE DI CUI AL PUNTO 3:

 la stessa persona indicata al punto 3

o

 una persona diversa dal creditore indicato al punto 3, i cui dati sono i seguenti:

4.1. Nome (*):

4.2. Indirizzo postale (*):

4.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

4.2.2. Località e codice postale:

4.2.3. Paese:

4.3. Indirizzo di posta elettronica:

4.4. Numero di telefono:

4.5. Fax


4.6. Relazione con il creditore indicato al punto 3 (*):

 avvocato (sulla base di una procura); o direttore del creditore o altro rappresentante del creditore legalmente autorizzato dal diritto societario applicabile; o

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



ALLEGATO II

- dipendente del creditore; o
- associazione per la tutela dei creditori; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura territoriale o secondaria; o
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato nella procedura principale; o
- altro (specificare):

5. ESTREMI DEL CONTO BANCARIO SU CUI TRASFERIRE UN'EVENTUALE DISTRIBUZIONE SULLA BASE DEI CREDITI INSINUATI

5.1. Nome del titolare del conto:

5.2. Stato membro in cui è tenuto il conto (indicare il codice del paese):

5.3. Numero del conto:

5.3.1. IBAN:

5.3.2. BIC:

6. CREDITO INSINUATO

6.1. Importo del credito (*):

6.1.1. Capitale (*):

6.1.2. Sono chiesti interessi? (*)

 No Sì

6.1.3. In caso affermativo, gli interessi sono:

 contrattuali o legali

se legali, devono essere calcolati conformemente a (precisare la fonte pertinente):

6.1.4. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

al: (data (gg/mm/aaaa) o evento)

6.1.5. Tasso di interesse

6.1.5.1. ...% dal (data) al (data)


6.1.5.2. ...% dal (data) al (data)

6.1.5.3. ...% dal (data) al (data)

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



ALLEGATO II

6.1.6. Importo capitalizzato degli interessi:

6.1.7. Importo totale del credito (punto 6.1.1 + punto 6.1.6) (*):

6.1.8. Valuta (*):

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.2. Data in cui il credito è sorto (*):

6.3. Data in cui il credito è divenuto esigibile (se diversa dal punto 6.2):

6.4. Spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura di insolvenza (da compilare se dichiarate) (**):

6.4.1. importo di tali spese:

6.4.2. dettagli di tali spese:

6.4.3. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP)
 altra (specificare utilizzando il codice ISO):

6.5. Natura del credito (*):

- il credito si riferisce a un obbligo contrattuale del debitore
- passività del debitore derivante da un atto illecito deliberato
- deriva da altri obblighi extracontrattuali
- si riferisce ad un diritto reale del creditore
- [arretrati alimentari pendenti dovuti per legge che il debitore, in violazione del proprio dovere, non ha pagato deliberatamente]
- crediti risultanti da un contratto di lavoro
- crediti fiscali
- crediti relativi ai contributi degli enti previdenziali
- altro (precisare)

7. GODETE DI DIRITTI DI PRELAZIONE? (*)


- No
- Sì

In caso affermativo precisare:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.



ALLEGATO II

8. IL VOSTRO CREDITO RIGUARDA:

- una garanzia reale;
- una riserva di proprietà;
- qualsiasi altro diritto di trattamento distinto con riguardo ad alcuni beni del debitore

8.1. Descrizione degli attivi coperti dalla garanzia, dalla riserva di proprietà o da altri diritti di trattamento distinto:

8.2. Data in cui gli oneri, l'ipoteca, altre garanzie (specificare), la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati formalmente ottenuti:

8.3. Se la garanzia, la riserva di proprietà o altro diritto di trattamento distinto sono stati registrati presso un'autorità pubblica competente, la data e il luogo di registrazione e l'eventuale numero di registrazione: (*)

9. IL DEBITORE HA UN CREDITO NEI VOSTRI CONFRONTI (IL CREDITORE) CHE PUÒ DARE LUOGO A UNA COMPENSAZIONE? (*)

- Sì (in questo caso, specificare i dettagli di seguito)
- No

9.1. Importo del credito del debitore che può dare luogo a compensazione nei confronti del creditore alla data di apertura della procedura d'insolvenza:

9.2. Data in cui è sorto il credito del debitore di cui al punto 9.1:

9.3. Importo rivendicato al netto della compensazione (punti da 6.1.7 a 9.1):

9.4. Valuta:

- Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF)
- zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP) altra (specificare utilizzando il codice ISO):

9.5. Identificazione del credito del debitore per il quale il creditore chiede compensazione:

10. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.


Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Dichiaro che le informazioni contenute nella presente domanda sono, a mia conoscenza, esatte e complete.

Fatto a, Data

Firma



ALLEGATO III

Contestazione riguardo alle procedure di coordinamento di gruppo

Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Il sottoscritto, in qualità di amministratore della procedura di insolvenza nominato in relazione a una società facente parte di un gruppo di società, alla quale è stata notificata una domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo» a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza,

contesta

- a) **l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo della procedura d'insolvenza per la quale è stato nominato;**
- o**
- b) **la persona proposta al ruolo di coordinatore.**



ALLEGATO III

1. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ DEL GRUPPO PER LA QUALE SONO STATO NOMINATO (*)
 - 1.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore:
 - 1.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848):
 - 1.3. Giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza:
 - 1.3.1. Nome:
 - 1.3.2. Indirizzo:
 - 1.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.3.2.2. Località e codice postale:
 - 1.3.2.3. Paese:
 - 1.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste):
 - 1.5. Dati di contatto:
 - 1.5.1. Nome:
 - 1.5.2. Indirizzo:
 - 1.5.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.5.2.2. Località e codice postale:
 - 1.5.2.3. Paese:
 - 1.5.3. Indirizzo di posta elettronica:
 - 1.6. DEBITORE
 - 1.6.1. Nome:
 - 1.6.2. Numero di registrazione (da indicare se esiste):
 - 1.6.3. Indirizzo:
 - 1.6.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.6.3.2. Località e codice postale:
 - 1.6.3.3. Paese:



ALLEGATO III

2. INFORMAZIONI RIGUARDO ALLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO RICHIESTE

2.1. Giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (a cui la presente contestazione deve essere trasmessa)

2.1.1. Nome (*):

2.1.2. Indirizzo (*):

2.1.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.1.2.2. Località e codice postale:

2.1.2.3. Paese:

2.1.3. Indirizzo di posta elettronica:

2.1.4. Fax

2.2. Numero di riferimento del caso presso il giudice investito della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo (*):

2.3. Persona proposta al ruolo di coordinatore:

2.3.1. Nome:

2.3.2. Indirizzo:

2.3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:

2.3.2.2. Località e codice postale:

2.3.2.3. Paese:


3. DATA DI RICEVIMENTO DELLA NOTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE INDICATO AL PUNTO 2.1. DELLA DOMANDA DI APERTURA DI PROCEDURE DI COORDINAMENTO DI GRUPPO (*)

4. OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA CONTESTAZIONE

5. ELENCO DELLE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATI (SE DEL CASO)

Fatto a, Data

Firma



ALLEGATO III

INFORMAZIONI IMPORTANTI

L'uso del presente modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è facoltativo.

La contestazione deve essere presentata dinanzi al giudice di cui al punto 2.1 del presente modulo.

La contestazione deve essere presentata da un amministratore delle procedure di insolvenza nominato in relazione a una società del gruppo compresa nella domanda di apertura di «procedure di coordinamento di gruppo».

La contestazione deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della nota della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo da parte dell'amministratore delle procedure di insolvenza.

Prima di prendere la decisione di partecipare o non partecipare alle procedure di coordinamento di gruppo, l'amministratore delle procedure di insolvenza deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dal diritto dello Stato di apertura della procedura per la quale è stato nominato.

Le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco (*)** devono essere obbligatoriamente fornite.

Al punto 1.1 del modulo, il «**tipo di procedura di insolvenza**» deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, a eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 1.3, per «**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**» si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

Al punto 1.6.2, per «**numero di registrazione**» si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni).

Può essere necessario **compilare i punti 4 e 5 soltanto** se contestate la persona proposta come coordinatore.



ALLEGATO IV

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'accesso alle informazioni concernenti talune persone fisiche figuranti nei registri fallimentari di [nomi degli Stati membri interessati ⁽¹⁾] è subordinato a una richiesta all'autorità competente. In [nomi degli Stati membri interessati ⁽²⁾] è altresì necessario avere un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. (Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza).

Gli Stati membri di cui sopra sono autorizzati a subordinare l'accesso a tali informazioni alle suddette condizioni unicamente ove si tratti dei cosiddetti «debitori consumatori», ossia debitori che sono persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente oppure che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, ma la procedura d'insolvenza cui sono soggetti non si riferisce a tale attività (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848).

Compilando il modulo seguente potete chiedere l'accesso a tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Potete compilare questo modulo o allegare documenti scritti o tradotti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Potete presentare la richiesta per via elettronica all'autorità competente di qualsiasi Stato membro interessato attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, cliccando sul pulsante «Invia» alla fine del modulo.


Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce assistenza unicamente nella trasmissione per via elettronica della richiesta. Una volta presentata la richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato, qualsiasi comunicazione tra voi e le autorità di tale Stato membro (compresa la trasmissione delle informazioni richieste a seguito di una valutazione positiva della vostra domanda) si svolgerà a livello bilaterale tramite l'indirizzo di contatto indicato all'atto della compilazione del modulo.

Tenete presente che, **una volta presentata la richiesta:**

- dovete ricevere una risposta dall'autorità adita entro 3 giorni lavorativi,
- non siete obbligati a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la vostra richiesta, né a contribuire agli eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su richiesta individuale alle loro autorità.


⁽²⁾ Il modulo nel sito web del portale europeo della giustizia elettronica riporta l'elenco degli Stati membri che hanno deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/848 di concedere l'accesso alle informazioni su giustificazione di un interesse legittimo del richiedente alle informazioni richieste.



ALLEGATO IV

1. STATO MEMBRO A CUI LA RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA
2. RICHIEDENTE
 - 2.1. Nome
 - 2.1.1. Cognome:
 - 2.1.2. Nome(i):
 - 2.2. Contatti:
 - 2.2.1. Indirizzo di posta elettronica:
o
 - 2.2.2. Fax
o
 - 2.2.3. Indirizzo postale:
 - 2.2.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.2.3.2. Località e codice postale:
 - 2.2.3.3. Paese:
3. DEBITORE RIGUARDO AL QUALE SONO RICHIESTE LE INFORMAZIONI
 - 3.1. Nome:
 - 3.1.1. Cognome:
 - 3.1.2. Nome(i):
 - 3.2. Altre informazioni che possono facilitare l'identificazione del debitore (dovete compilare questo punto solo se disponete di tali informazioni; tuttavia, se non fornite ulteriori informazioni, la persona potrà non essere identificata):
 - 3.2.1. Numero di identificazione personale del debitore:
 - 3.2.2. Data e luogo di nascita:
 - 3.2.3. Nazionalità:
4. INTERESSE LEGITTIMO CHE GIUSTIFICA LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ⁽¹⁾
 - 4.1. Breve descrizione dei fatti che giustificano il vostro legittimo interesse ad accedere alle informazioni richieste:
 - 4.2. Numero di copie dei documenti allegati alla richiesta:

(1) Siete tenuti a compilare questo campo solo se lo Stato membro adito, al fine di ottemperare alla vostra richiesta, chiede la giustificazione dell'interesse legittimo (tali Stati membri sono: [nomi degli Stati membri interessati]).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1106 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è un prodotto specifico a base di carne cruda stagionata, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie.
- (2) Il 5 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Camera di commercio di Kayseri (Turchia).
- (3) Il 24 e il 30 novembre nonché il 1° dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Camera di commercio di Kayseri i documenti relativi alla dichiarazione di opposizione motivata.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 18 gennaio 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Su richiesta del richiedente il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.
- (6) Le parti non sono addivenute a un accordo entro i termini previsti. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Bulgaria e la Camera di commercio di Kayseri sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (7) La dichiarazione motivata trasmessa dall'opponente va inquadrata nell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale dispone che una dichiarazione di opposizione alla registrazione di una STG è ricevibile solo se dimostra che «il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi». L'opponente sostiene che la registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG creerebbe una concorrenza sleale suscettibile di generare profitti indebiti mediante ricorso al nome «Kayseri Pasturması», un prodotto a base di carne cruda stagionata analogo alla «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda), protetto come indicazione geografica in Turchia. Gli oppositori sostengono che la «Kayseri Pasturması» gode di una chiara reputazione e che è consumata in diversi paesi dell'UE. La similitudine fra i termini «pasturma — pastarma» genererebbe inoltre confusione per il consumatore. Il rischio di confusione è ancora maggiore considerato che il termine «Pastarma» ha radici turche.
- (8) La Commissione ha valutato gli argomenti addotti nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente ai negoziati fra le parti interessate e ha concluso che il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe essere registrato come STG.
- (9) La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha caratteristiche specifiche nonché metodi di produzione propri. Si tratta di un prodotto a base di carne cruda stagionata, avente specifiche proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto. La «Пастърма говежда»

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 224 del 9.7.2015, pag. 13.



(Pastarma govezhda) è il risultato del metodo tradizionale seguito nei processi di produzione (salatura, stagionatura ed essiccazione) durante i quali nella carne avvengono processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici complessi. Durante la stagionatura sono rispettati alcuni parametri: la temperatura dell'aria e l'umidità che creano le condizioni favorevoli allo sviluppo dei micrococchi (*M. varians*) e dei lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*) tipici della zona. L'intero processo è descritto al punto 4.3 del disciplinare.

- (10) La «Kayseri Pastirması» e altri prodotti a base di carne denominati «pastarma» o «pasturma», o con altri nomi analoghi, sono ottenuti con metodi produttivi diversi da quello incluso del disciplinare della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda). A differenza della «Kayseri Pastirması», che costituisce un'indicazione geografica turca, la «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è protetta in quanto specialità tradizionale garantita. Le sue caratteristiche sono dovute al metodo di produzione tradizionale.
- (11) «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) e «Kayseri pastirması» sono nomi composti che contengono un termine simile. Anche se parzialmente simili, i nomi sono sufficientemente differenziati e i consumatori dovrebbero essere in grado di effettuare la distinzione fra i due prodotti. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha peraltro conquistato il suo spazio sul mercato bulgaro in quanto prodotto tradizionale bulgaro, senza alcun'associazione con la «Kayseri pastirması». È prodotta in Bulgaria dal XIX secolo; la composizione e i requisiti di qualità sono stati uniformati per la prima volta nel 1955 nelle norme statali nazionali. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG non inciderà sull'uso del nome «Kayseri pastirması» sul mercato.
- (12) I motivi alla base dell'opposizione, espressi dalla Camera di commercio di Kayseri, sono connessi essenzialmente all'origine e all'uso del termine «pastarma». È tuttavia opportuno chiarire che il termine «pastarma» è usato in tutta la penisola balcanica per indicare prodotti a base di carne stagionata. In effetti, il disciplinare stesso indica che «il termine «pastarma», contenuto nel nome «Pastarma govezhda», è di origine turca e si riferisce a carne essiccata, salata e pressata». Presentando domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG, la Bulgaria non mirava a riservare l'uso del termine «Пастърма (Pastarma)» in sé. Alla luce di quanto esposto in precedenza, la protezione dovrebbe tutelare solo l'espressione «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) nel suo insieme. Il termine «pastarma» dovrebbe continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. La registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) non impedirà quindi alla «Kayseri Pastirması» di continuare a essere commercializzata nell'UE né precluderà la registrazione di altri nomi contenenti il termine «pastarma».
- (13) Senza pregiudizio per quanto suesposto, al fine di evitare ogni rischio di confusione per i consumatori nel momento in cui si trovano di fronte a prodotti simili aventi un nome analogo, è opportuno che il nome della STG «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) sia abbinato all'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria», conformemente a quanto disposto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per tali casi.
- (14) Alla luce di quanto esposto, il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe quindi essere iscritto nel «registro delle specialità tradizionali garantite».
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) (STG) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Articolo 2

Il nome di cui all'articolo 1 è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria». Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il nome di cui all'articolo 1 è protetto nel suo insieme. Il termine «pastarma» può continuare a essere usato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«ПАСТЪРМА ГОВЕЖДА» (PASTARMA GOVEZHDA)

N. CE: BG-TSG-0007-01255 — 25.8.2014

Bulgaria

1. Nome (nomi) da registrare

«Пастърма говежда» (Pastarma govezhda)

La denominazione è accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Bulgaria».

2. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

3. Motivi dell'obbligo di registrazione

3.1. Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il prodotto «**Pastarma govezhda**» è ottenuto con un metodo di produzione tradizionale consistente in un procedimento di salatura, maturazione e stagionatura durante il quale nella carne, materia prima del prodotto, avvengono complessi processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici. I parametri rispettati durante la fase di stagionatura, che concernono la temperatura e l'umidità dell'aria e che creano condizioni propizie allo sviluppo di micrococchi (*M. varians*) e lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*), sono specifici del paese. Tali processi determinano la buona struttura, il gusto piacevole e il sapore del prodotto finito.

3.2. Specificare se il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.


Caratteristica peculiare del nome «Pastarma govezhda» è la sua tradizione secolare e il fatto di essere conosciuto in tutto il paese. Grazie alla sua popolarità, il prodotto è reputato senza che la regione geografica in cui è fabbricato incida sulla sua qualità o le sue caratteristiche.

Il termine «pastarma», contenuto nel nome «Pastarma govezhda», è di origine turca e si riferisce a carne essiccata, salata e pressata (*Enciclopedičen rečnik na čuždite dumi v balgarskija ezik*, MAG — 77, Sofia, 1996.). Tale metodo di lavorazione e conservazione della carne è stato introdotto nel territorio dell'attuale Bulgaria nel VII secolo dopo Cristo da protobulgari appartenenti alla comunità di lingua e di stirpe turco-altaica.

4. Descrizione

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

La «Pastarma govezhda» è una specialità a base di carne cruda e stagionata con il sapore e l'odore della carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto.



È un prodotto a base di carne, preparato con carne bovina fresca non sminuzzata e altri ingredienti, mediante salatura, stagionatura, pressatura e adatto al consumo diretto.

Caratteristiche fisiche — Forma e dimensioni

La «Pastarma govezhda» si presenta in pezzi di forma piatta e allungata, di dimensioni indefinite.

La forma allungata del prodotto si ottiene con una ripetuta pressatura effettuata durante la stagionatura in una pressa con pannelli in legno.

Caratteristiche chimiche

- contenuto di acqua non superiore al 50 % della massa totale;
- contenuto di sale da cucina compreso tra il 3,5 % e il 4,5 % della massa totale;
- contenuto di nitriti (quantità residua nel prodotto finito): non superiore a 50 mg/kg;
- pH non inferiore a 5,4.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto esterno e colore

- la superficie esterna è costituita da un tessuto muscolare piatto, pressato, di colore grigio-marrone e il grasso è color crema. È ammesso un sottile strato di muffa bianca nobile.

Superficie di taglio

- il tessuto muscolare ha un colore tra il marrone scuro e il rosso-marrone con una sfumatura scura sui bordi e il grasso è di color crema.

Consistenza: densa ed elastica.

Il prodotto «Pastarma govezhda» può essere venduto intero o a pezzi, in confezioni sotto vuoto, avvolto nel cellophane oppure confezionato in atmosfera protettiva.

- 4.2. *Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*

Per preparare la «Pastarma govezhda» si utilizzano i seguenti ingredienti:

carni

- 100 kg di carne bovina fresca proveniente da coscia, spalla o filetto, con pH compreso tra 5,6 e 6,2, messa in forma e privata dei tessuti connettivi, in pezzi di dimensioni indefinite.

sale da cucina: tra 3 e 6 kg;


oppure

miscuglio di salatura: sale da cucina: tra 3 e 6 kg; antiossidante: 40 gr. di acido ascorbico (E300); 100 gr. di nitrato di potassio (E252) o 85 gr. di nitrato di sodio (E251); 500 g. di zucchero cristallizzato raffinato.

Spago: autorizzato per gli alimenti.

Metodo di ottenimento

la carne viene disossata facendo attenzione a non danneggiare l'integrità delle fasce muscolari, poi viene ripulita dalle parti sanguinolente, tendini o nervi e messa in forma in pezzi piatti e allungati di dimensioni indefinite.



Tali pezzi vengono salati con il sale o il miscuglio di salatura, secondo la ricetta. I pezzi salati vengono collocati l'uno accanto all'altro in appositi contenitori puliti per la maturazione e lasciati in un locale refrigerato ad una temperatura dell'aria compresa tra 0 e 4 °C. Dopo 3-4 giorni vengono ricollocati in ordine inverso (i pezzi che si trovavano sopra sono messi sotto e viceversa) e sono lasciati per altri 3-6 giorni nelle stesse condizioni. Dopo la salatura, il prodotto viene immerso in acqua pulita fredda finché non acquisisce un piacevole gusto salato. Al termine di questo processo, si appone su ogni singolo pezzo un cappio fatto con lo spago che serve per appendere i pezzi a travi di legno o profilati di metallo collocati in carrelli per salumi. I singoli pezzi non possono entrare in contatto l'uno con l'altro. Dopo 24 ore trascorse nel carrello per l'essiccazione a una temperatura non superiore ai 12 °C, i pezzi vengono posti a essiccare in condizioni naturali o con aria condizionata. La stagionatura avviene a una temperatura compresa tra i 12° e i 17 °C con un'umidità relativa pari al 70-85 %. Durante la stagionatura avvengono complessi processi microbiologici, fisico-chimici e biochimici che trasformano la carne, materia prima del prodotto, in un prodotto pronto per il consumo. Nel corso della stagionatura il prodotto viene pressato ripetutamente al fine di ottenere la consistenza densa e la superficie piatta che lo caratterizzano. Prima di sottoporli a pressatura, i pezzi sono suddivisi sulla base del loro spessore. La prima pressatura avviene quando i pezzi sono leggermente essiccati e al tatto si percepisce una crosta sottile in superficie. Di solito si effettuano 2-3 pressature; la prima avviene dopo 3-4 giorni di scolatura. La pressatura dura tra 12 e 24 ore. In tutto, l'intero processo di stagionatura dura 25-30 giorni a seconda delle dimensioni dei pezzi finché il prodotto non raggiunge la consistenza densa ed elastica necessaria.

4.3. *Descrizione degli elementi fondamentali che stabiliscono il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)*


In Bulgaria, sin dai tempi più remoti, si trasforma la carne bovina in pastarma mediante salatura e stagionatura, come attesta il prof. Gr. Dikov nel 1930 nel manuale «*Higiena na mesnoto*» (L'igiene della carne). La storia millenaria della «*Pastarma govezhda*» rispecchia la saggezza dei bulgari, dotati di spirito pratico, ma anche esigenti per quanto riguarda il cibo. Nasce così questo prodotto dal gusto salato, dal colore autentico e dal profumo naturale di carne, di lunga durata e facile da conservare.

Nel volume «*Iz stopanskogo minalo na Gabrovo*» (Dal passato contadino di Gabrovo, del 1929) il dr. P. Tsonchev illustra le tecniche locali di lavorazione della carne da carcasse bovine nel corso di circa 150 anni. «Da un capo bovino del peso medio di 250 kg. si ottengono 70 kg. di *pastarma*...».

Per quanto riguarda il metodo di produzione artigianale utilizzato nel XIX e all'inizio del XX secolo, una caratteristica tipica della «*Pastarma govezhda*» era la sua fabbricazione stagionale in presenza di condizioni climatiche favorevoli in camere di stagionatura naturali. Il metodo di produzione tradizionale mediante tale processo di stagionatura ha reso questo prodotto unico per la Bulgaria. Durante la stagionatura vengono rispettati determinati parametri: la temperatura e l'umidità dell'aria che creano condizioni propizie allo sviluppo di micrococchi (*M. varians*) e lattobacilli (*L. plantarum*, *L. casei*), che sono specifici del paese e conferiscono al prodotto il suo sapore caratteristico (dr. prof. K. Valkova, «*Tehnologiyata na mesnite produkti*» (Tecnica di produzione dei prodotti a base di carne, Plovdiv, 2005); (dr. prof. K. Boshkova, «*Mikrobiologia na mesoto, ribata i jajtsata*» (Microbiologia della carne, del pesce e delle uova, Plovdiv, 1994). Grazie alla sua popolarità e all'introduzione delle camere di stagionatura con aria condizionata in cui sono mantenuti i parametri di stagionatura dell'ambiente naturale, la produzione di «*Pastarma govezhda*» si è diffusa enormemente in tutte le regioni del paese e ha iniziato a industrializzarsi nel rispetto delle caratteristiche qualitative e della ricetta del prodotto, rimasti immutati fino ad oggi.

Le prime norme nazionali di qualità per la produzione e il commercio della «*Pastarma govezhda*» sono state pubblicate dall'Istituto superiore di igiene veterinaria e di controllo sui prodotti di origine animale nel 1942. Nel descrivere il processo di produzione il dr. M. Jordanov e il dr. T. Girginov illustrano l'uso del gergo dell'epoca: «la stagionatura e la pressatura vengono ripetute finché il prodotto non è definitivamente pronto, «cotto» secondo il termine utilizzato dagli artigiani».

La composizione e i requisiti di qualità della «*Pastarma govezhda*» sono stati regolamentati per la prima volta nel 1955 con la norma statale bulgara 2014-55 «*Pastarma govezhda i bivolska*» (Pastarma bovina e di bufalo), che stabilisce le regole principali e le norme applicabili al processo di produzione per ottenere un prodotto di alta qualità. La tecnica di produzione del prodotto è descritta nelle seguenti pubblicazioni: «*Sbornik tekhnologicheski instruksii po mesnata promishlennost* (Raccolta di istruzioni tecniche per la produzione destinate all'industria della carne, 1958), «*Proizvodstvo i plasment na mesni produkty*» (Produzione e smercio di prodotti della carne, 1963) e *Sbornik tekhnologicheski instruksii za proizvodstvo na mesni proizvedeniya* (Raccolta di istruzioni tecniche per la produzione di prodotti a base di carne, 1980). Da queste opere si evince che gli ingredienti e le tecniche di preparazione sono rimasti immutati nel tempo. Nelle sue memorie il dr. R. Chilingirov, a lungo esperto presso la fabbrica di carne «*Rodopa*» a Shumen negli anni '60 del secolo scorso, così scrive: «Il principale metodo tradizionale di produzione è pienamente rispettato grazie ad attrezzature tecniche moderne e a impianti di aria condizionata.»



DECISIONE (UE) 2017/1107 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2017

relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («la decisione»).
- (2) Il protocollo sulla cooperazione culturale («il protocollo») che è allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, le parti contraenti dovrebbero agevolare le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, e dovrebbe poi automaticamente essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
- (4) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la disposizione in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
- (5) Il 5 settembre 2016, il gruppo consultivo interno dell'Unione istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.
- (6) Il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo.

⁽¹⁾ GUL 307 del 25.11.2015, pag. 2.



(7) La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON

17CE1794



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1108 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2017

recante nomina di due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 istituisce un comitato di personalità indipendenti.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che esso sia costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno. Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzione. Il mandato dei membri non è rinnovabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del comitato:
— la sig.ra Rebecca ADLER-NISSEN,
— il sig. Christoph MÖLLERS.
2. La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell'assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.



ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, e di intendere svolgere le funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti in piena indipendenza e nel pieno rispetto delle norme ivi previste.

Il sottoscritto non chiederà né riceverà istruzioni da parte di istituzioni o governi, o da qualsiasi altro organo, organismo o servizio. Si asterrà altresì da qualsiasi atto incompatibile con la natura delle sue funzioni.


Il sottoscritto dichiara, per quanto a sua conoscenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni di membro del comitato di personalità indipendenti è compromesso da motivi familiari, personali, da affinità politica, nazionale, filosofica o religiosa, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interesse con un beneficiario.

Il sottoscritto dichiara, in particolare, di non essere deputato al Parlamento europeo, né membro del Consiglio o della Commissione. Di non essere titolare di un mandato elettorale. Di non essere funzionario né altro agente dell'Unione europea. Di non lavorare o aver lavorato per un partito politico europeo o una fondazione politica europea.

Fatto a ..., il

[DATA + FIRMA
del membro designato
del comitato di personalità indipendenti]

17CE1795



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1109 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2017

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) La presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4320 è stata sospesa a decorrere dal 28 settembre 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aumentato il quantitativo annuo per tale numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4320 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 è revocata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione, del 27 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli (GUL 261 del 28.9.2016, pag. 7).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 156 del 20.6.2017, pag. 19).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

17CE1796



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1110 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni per garantire una comprensione e un'applicazione comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri del processo di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione dati nonché per garantire l'efficienza dei flussi di informazioni. Per agevolare le comunicazioni tra il richiedente e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare sui loro siti web le informazioni relative a tale punto di contatto.
- (2) I requisiti organizzativi dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione e dei meccanismi di segnalazione autorizzati differiscono per alcuni aspetti. Di conseguenza, il richiedente dovrebbe essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che intende prestare.
- (3) Per consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente del fornitore di servizi di comunicazione dati e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, è opportuno definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.
- (4) I fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero poter presentare informazioni su una modifica dell'organo di gestione dopo la decorrenza di tale modifica laddove la modifica sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del fornitore di servizi di comunicazione dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati poiché tale analisi sarebbe stata sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle norme.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I.
2. Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II.
3. Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione.
4. Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽¹⁾.
5. Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 3

Ricevimento della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richieste di informazioni supplementari

L'autorità competente può inviare al richiedente una richiesta di informazioni specificando le informazioni supplementari necessarie per procedere alla valutazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).



*Articolo 5***Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione**

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati comunica all'autorità competente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, tutte le modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile comunicare la modifica prima della sua decorrenza, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati presenta le informazioni sulle modifiche di cui al paragrafo 1 compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato III.

*Articolo 6***Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione**

L'autorità competente informa il richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, della propria decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modulo per l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾, si trasmette in allegato la domanda di autorizzazione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:


Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:



— Tipo di domanda (barrare le caselle pertinenti):

- Autorizzazione - dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)
 Autorizzazione - fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)
 Autorizzazione - meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM)

Contenuto

Si prega di inserire le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾. Si prega di riportare tali informazioni nell'apposita sezione o di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che contengono le informazioni.

Informazioni sull'organizzazione [articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sul governo societario [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sui conflitti di interesse [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sui requisiti organizzativi per l'esternalizzazione [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulla continuità operativa e sui dispositivi di back-up [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulle prove e sulla capacità [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulla sicurezza [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP [articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM [articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sulla connettività degli ARM [articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sugli altri servizi prestati dai CTP [articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Informazioni sui dispositivi di pubblicazione [capo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

Note:

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).

(2) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).



ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione dell'elenco dei membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo relativo ai membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:


Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:



— Elenco dei membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: SÌ/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)


Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: SÌ/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571.



Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Data di decorrenza

Note:

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).
- (³) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del fornitore di servizi di comunicazione dati:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il fornitore di servizi di comunicazione dati)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il fornitore di servizi di comunicazione dati incaricata della preparazione della comunicazione:

Cognome e nome:


Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:



— Informazioni sui membri uscenti dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

Membro [N]

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

— Informazioni sui nuovi membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: SÌ/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti


Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

.....

.....

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]



Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE

.....

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

— Elenco completo aggiornato dei membri dell'organo di gestione


Nome	Funzione	Data di decorrenza

Note:

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).

(²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).

(³) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prevedere le procedure e i moduli comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni riguardanti le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE.
- (2) Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nell'invio delle informazioni, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente delle comunicazioni sulle sanzioni e sulle misure.
- (3) Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine moduli specifici.
- (4) Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale sulle sanzioni e sulle misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente le disposizioni della direttiva 2014/65/UE, quali attuate nel diritto nazionale, che sono state violate.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di moduli e procedure comuni per le autorità competenti interessate in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la trasmissione delle comunicazioni riguardanti qualsiasi questione relativa all'invio delle informazioni a norma degli articoli da 2 a 6.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA i punti di contatto designati a norma del primo comma.

2. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

3. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.

Articolo 2

Procedure e moduli per l'invio delle informazioni

1. Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando le interfacce fornite dal sistema informatico creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione, la pubblicazione e lo scambio di tali informazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate all'ESMA in un file di trasmissione mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato I.

Articolo 3

Annullamento e aggiornamento dei file di trasmissione

1. Qualora desideri annullare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo cancella e invia un nuovo file.

2. Qualora desideri aggiornare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo reinvia con le informazioni aggiornate.

Articolo 4

Tempistica

1. Le autorità competenti comunicano all'ESMA le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito, inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicare la sanzione.

2. Le autorità competenti inviano all'ESMA tutte le informazioni, ivi compresa la sentenza definitiva, in relazione a ogni eventuale sanzione penale inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.



*Articolo 5***Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e sulle misure**

Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato II. Tale modulo contiene le informazioni concernenti tutte le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE imposte dall'autorità competente nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

*Articolo 6***Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali**

Qualora, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri abbiano previsto sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato III. Tale modulo contiene i dati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate dall'autorità competente per le violazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Modulo per l'invio di informazioni a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE

Informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE:

Campo	Descrizione	Tipo
Identificativo della sanzione	Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della comunicazione della sanzione o della misura	Facoltativo
Quadro giuridico	Numero dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio
Stato membro	Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che comunica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Identificativo dell'entità	Codice identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità cui è stata imposta una sanzione o una misura	Obbligatorio (solo per le sanzioni o le misure imposte alle imprese di investimento)
Natura della sanzione	Indicare se la sanzione comunicata è una sanzione penale o una sanzione amministrativa	Obbligatorio (solo per le sanzioni)
Identificativo dell'autorità	Identificativo dell'autorità che comunica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Quadro giuridico dell'entità	Numero dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio
Nome completo dell'entità	Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio (solo per le persone giuridiche)
Nome completo della persona	Nome completo delle persone fisiche cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio (solo per le persone fisiche)
Autorità competente sanzionante	Acronimo dell'autorità competente che ha imposto la sanzione o la misura	Obbligatorio
Contenuto della sanzione/misura	Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — nella lingua principale	Obbligatorio
Contenuto della sanzione/misura	Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — in un'altra lingua	Facoltativo
Data	Data alla quale l'autorità competente ha imposto la sanzione o la misura	Obbligatorio
Data di scadenza	Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o della misura	Facoltativo
Pubblico	Indicare se la sanzione o la misura è stata pubblicata dall'autorità competente	Obbligatorio



ALLEGATO II

Modulo per l'invio di informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte dalle autorità competenti

Informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da [nome dell'autorità competente] nel [anno] ai sensi dell'articolo ... del ...

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

ESMA

(Dati della persona di contatto designata)


Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

conformemente all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, Le invio le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da [nome dell'autorità competente] nel [anno]:



Articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sono stati violati	Numero di sanzioni/misure imposte nel periodo di riferimento	Valore delle sanzioni amministrative pecuniarie imposte nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero delle sanzioni/misure]	[valore delle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾]
Sanzioni/misure totali	[numero totale di sanzioni/misure ⁽²⁾]	[valore totale delle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾ ⁽²⁾]


⁽¹⁾ Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora la sanzione pertinente non si riferisca soltanto alle violazioni del pertinente articolo della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014, ma anche a quelle di altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

⁽²⁾ Poiché le sanzioni/misure imposte possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni o misure/valore delle sanzioni pecuniarie) può non corrispondere al numero totale di sanzioni/misure e/o al valore totale delle sanzioni pecuniarie imposte.

Distinti saluti.

[firma]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



ALLEGATO III

Modulo per l'invio di dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate

Dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate nel [anno] ai sensi dell'articolo ...del ...

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

ESMA

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

conformemente all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, Le invio le informazioni anonime e aggregate relative a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate in [Stato membro] nel [anno]:

Indagini penali:

Violazioni degli articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono state oggetto di indagine	Numero delle indagini penali nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero di indagini penali]
Indagini penali totali	[numero totale di indagini penali ⁽¹⁾]

(¹) Poiché le indagini penali possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe può non corrispondere al numero totale delle indagini penali.



Sanzioni penali applicate:		
Articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono stati violati	Numero delle sanzioni penali applicate nel periodo di riferimento	Valore delle pene pecuniarie imposte nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero delle sanzioni penali]	[valore delle pene pecuniarie ⁽²⁾]
Sanzioni penali totali	[numero totale di sanzioni penali ⁽³⁾]	[valore totale delle pene pecuniarie ⁽²⁾ ⁽³⁾]


(²) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora la sanzione penale pertinente non si riferisca soltanto alle violazioni del pertinente articolo della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014, ma anche a quelle di altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

(³) Poiché le sanzioni penali imposte possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni penali/valore) può non corrispondere al numero totale di sanzioni penali/valore totale delle sanzioni pecuniarie imposte.

Distinti saluti.

[firma]

17CE1798



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
- (2) I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 3199/93 mediante l'introduzione di un unico processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiltilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso.
- (4) La procedura seguita nell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 non era conforme all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/83/CEE. Tale regolamento dovrebbe quindi essere abrogato.
- (5) Il 15 marzo 2017 o entro tale data alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione i denaturanti per la denaturazione completa dell'alcole che intendono impiegare ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), a partire dal 1° agosto 2017.
- (6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.
- (7) Uno Stato membro ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE per il motivo che il processo per la denaturazione completa dell'alcole contenente un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiltilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto si presta all'abuso e non soddisfa quindi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE relativamente alla prevenzione di qualsiasi evasione, frode o abuso.
- (8) Per quanto concerne gli Stati membri che non hanno comunicato l'intenzione di utilizzare nuovi denaturanti, i processi già contenuti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 prima di essere modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbero continuare ad applicarsi.
- (9) I processi non più inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 possono essere utilizzati in uno Stato membro in cui sono autorizzati, ai fini della produzione di alcole denaturato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE.

⁽¹⁾ GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GUL 288 del 23.11.1993, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GUL 286 del 21.10.2016, pag. 32).



- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
- (11) Al fine di evitare dubbi in merito alle disposizioni applicabili in tali circostanze specifiche, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbe essere esplicitamente abrogato.
- (12) Ai fini della certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla medesima data del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 e dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:

Acetone	CAS: 67-64-1
C.I. reactive red 24	CAS: 70210-20-7
Crystal violet (C.I. N. 42555)	CAS: 548-62-9
Denatonium benzoato	CAS: 3734-33-6
Etanolo	CAS: 64-17-5
Fluoresceina	CAS: 2321-07-5
Olio di flemma	CAS: 8013-75-0
Benzina (compresa la benzina senza piombo)	CAS: 86290-81-5
Alcole isopropilico	CAS: 67-63-0
Cherosene	CAS: 8008-20-6
Olio lampante	CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9
Metanolo	CAS: 67-56-1
Metietilchetone (2-butanone)	CAS: 78-93-3
Metilisobutilchetone	CAS: 108-10-1
Metilisopropilchetone	CAS: 563-80-4
Violetto di metile	CAS: 8004-87-3
Blu di metilene (52015)	CAS: 61-73-4
Nafta solvente	CAS: 8030-30-6
Essenza di trementina	CAS: 8006-64-2
Nafta (petrolio)	CAS: 92045-57-3
Alcole terz-butilico	CAS: 75-65-0
Tiofene	CAS: 110-02-1
Blu di timolo	CAS: 76-61-9

Il termine "etanolo assoluto" è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine "alcole assoluto" utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti questi Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I. Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamente denaturato utilizzato in Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,



- 1,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

II. Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Bulgaria, Repubblica ceca, Romania e Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 3,0 litri di alcole isopropilico,
- 3,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 1,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 2,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

III. Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

Repubblica ceca


1. 0,4 litri di nafta solvente,
0,2 litri di cherosene,
0,1 litri di benzina per uso tecnico.
2. 3,0 litri di etil terz-butil etere,
1,0 litri di alcole isopropilico,
1,0 litri di benzina senza piombo,
10 milligrammi di fluoresceina.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 2,0 litri di metanolo,
- 1,0 litri di essenza di trementina,



- 0,50 litri di olio lampante,
- 0,40 grammi di blu di metilene.


A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia — autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1. 2,0 litri di metiletilchetone,
3,0 litri di metilisobutilchetone.
2. 2,0 litri di acetone,
3,0 litri di metilisobutilchetone.»

17CE1799



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1113 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/30/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto l'acido benzoico come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 4 gennaio 2016.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 30 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità dell'acido benzoico a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'acido benzoico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).


⁽²⁾ Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GUL 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzoic acid* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva acido benzoico come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Disponibile all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4657>.



- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente acido benzoico è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'acido benzoico.
- (12) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come disinfettante.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni.
- (14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione dell'acido benzoico fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è già stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GUL 312 del 18.11.2016, pag. 21).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	≥ 990 g/kg	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 79 relativa all'acido benzoico;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«115	Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	≥ 990 g/kg	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1114 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/31/CE della Commissione⁽²⁾ ha iscritto il pendimetalin come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2017.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del pendimetalin.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 4 febbraio 2015.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 17 marzo 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sull'idoneità del pendimetalin a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009⁽⁶⁾. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del pendimetalin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pendimethalin* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva pendimetalin come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(3):4420, 212 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4420; disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo al progetto di relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente pendimetalin è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del pendimetalin.
- (11) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del pendimetalin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) La Commissione ritiene tuttavia che il pendimetalin sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il pendimetalin è una sostanza persistente e tossica, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il pendimetalin soddisfa quindi la condizione stabilita all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare prescrivere ulteriori informazioni di conferma.
- (15) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del pendimetalin fino al 31 luglio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione


L'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, come sostanza candidata alla sostituzione, è rinnovata come stabilito all'allegato I.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (G.U.L. 125 del 18.5.2017, pag. 12).



*Articolo 3***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Pendimetalin N: CAS 40487-42-1 N: CIPAC 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydene	900 g/kg 1,2-dichloroethane ≤ 1 g/kg Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.	1° settembre 2017	31 agosto 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico; — alla protezione degli operatori; — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.</p> <p>In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce <i>Lepomis macrochirus</i>; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile. <p>Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.




ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:


- 1) nella parte A è soppressa la voce 53 relativa al pendimetalin;
- 2) nella parte E è aggiunta la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«7	Pendimetalin N. CAS 40487-42-1 N. CIPAC 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydene	900 g/kg 1,2-dichloroethane ≤ 1 g/kg Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.	1° settembre 2017	31 agosto 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico; — alla protezione degli operatori; — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.</p> <p>In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce <i>Lepomis macrochirus</i>; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile.



Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
					Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1115 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/119/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il propoxycarbazone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propoxycarbazone.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 19 novembre 2015.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 19 ottobre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità del propoxycarbazone (variante valutata propoxycarbazone sodico) a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propoxycarbazone sodico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 41).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propoxycarbazone* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva propoxycarbazone come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(10):4612, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4612. Disponibile all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4612>.



- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propoxycarbazone è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propoxycarbazone.
- (12) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del propoxycarbazone si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti propoxycarbazone possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del propoxycarbazone fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è già stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (G.U. L 312 del 18.11.2016, pag. 21).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Propoxycarbazone (sostanza madre) Propoxycarbazone sodico (variante) N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico) N. CIPAC 655 (propoxycarbazone) N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)	Propoxycarbazone: methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone sodico: sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide	≥ 950 g/kg (espresso in propoxycarbazone sodico)	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 76 relativa al propoxycarbazone;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
« 114	Propoxycarbazone (sostanza madre) Propoxycarbazone sodico (variante) N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico) N. CIPAC 655 (propoxycarbazone) N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)	Propoxycarbazone: methyl 2-[[4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido]sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone sodico: sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azamide	≥ 950 g/kg (espresso in propoxycarbazone sodico)	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1116 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la decima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la decima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 giugno 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 185 EUR/100 kg.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1117 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 57).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4275	977 500
09.4276	2 250 000

17CE1804



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1118 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)
09.4273	2,343990
09.4274	—

17CE1805



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1119 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4590	—	34 268 500
09.4591	—	2 680 000
09.4592	—	9 219 000
09.4593	—	2 706 500
09.4594	—	10 003 500
09.4595	—	5 302 500
09.4596	—	9 653 400
09.4599	—	5 680 000

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4155	—	847 200

I.H


Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4179	—	—

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4205	—	175 000
09.4206	—	0




I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.9.2017 al 31.12.2017 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	33 612 000
09.4195	—	40 980 000

I.L

Prodotti originari dell'Ucraina	
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)
09.4600	—
09.4601	—
09.4602	0,584795

17CE1806

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1120 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4038	8 466 250
09.4170	1 230 500
09.4204	1 156 000

17CE1807



DECISIONE (UE) 2017/1121 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2017
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della
Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Christian BUCHMANN [*Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)*] è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Mag. Christian BUCHMANN, *Mitglied des steiermärkischen Landtages* (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio


Il presidente

H. DALLI

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/1122 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Alberto GARRE LÓPEZ è stato sostituito dal sig. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Fernando LÓPEZ MIRAS, *Presidente Región de Murcia*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*


H. DALLI

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 8).



RETTIFICHE

Retifica della decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011)

Pagina 94, allegato I, parte B, tabella «Inquinanti per i quali devono essere comunicati soltanto dati convalidati», quinta riga:

anziché:

«Nickel	Salute	TV	Un anno civile	MEDIA annuale	10 ng/m ³ »
---------	--------	----	----------------	---------------	------------------------

leggasi:

«Nickel	Salute	TV	Un anno civile	MEDIA annuale	20 ng/m ³ »
---------	--------	----	----------------	---------------	------------------------

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Speciazione del PM_{2,5}» prima riga:

anziché:

«1047	SO ₄ ²⁺ nel PM _{2,5}	Solfato nel PM _{2,5}	µg/m ³ »
-------	---	-------------------------------	---------------------

leggasi:

«1047	SO ₄ ²⁻ nel PM _{2,5}	Solfato nel PM _{2,5}	µg/m ³ »
-------	---	-------------------------------	---------------------

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Metalli pesanti»:

anziché:

«5012	Pb	Piombo nel PM ₁₀	µg/m ³
5014	Cd	Cadmio nel PM ₁₀	ng/m ³
5018	As	Arsenico nel PM ₁₀	ng/m ³
5015	Ni	Nickel nel PM ₁₀	ng/m ³ »

leggasi:

«5012	Pb nel PM ₁₀	Piombo nel PM ₁₀	µg/m ³
5014	Cd nel PM ₁₀	Cadmio nel PM ₁₀	ng/m ³
5018	As nel PM ₁₀	Arsenico nel PM ₁₀	ng/m ³
5015	Ni nel PM ₁₀	Nickel nel PM ₁₀	ng/m ³ »

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Deposizione di metalli pesanti», righe prima, seconda, terza e quarta:

anziché:

«2012	Deposizione di Pb	Deposizione umida/totale di Pb	µg/m ² .giorno
2014	Deposizione di Cd	Deposizione umida/totale di Cd	µg/m ² .giorno
2018	Deposizione di As	Deposizione umida/totale di As	µg/m ² .giorno
2015	Deposizione di Ni	Deposizione umida/totale di Ni	µg/m ² .giorno»



leggasi:

«7012	Deposizione di Pb	Deposizione umida/totale di Pb	µg/m ² .giorno
7014	Deposizione di Cd	Deposizione umida/totale di Cd	µg/m ² .giorno
7018	Deposizione di As	Deposizione umida/totale di As	µg/m ² .giorno
7015	Deposizione di Ni	Deposizione umida/totale di Ni	µg/m ² .giorno»

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Mercurio», quarta riga:

anziché:

«5013	Particolato di Hg	Particolato di mercurio	ng/m ³ »
-------	-------------------	-------------------------	---------------------

leggasi:

«5013	Hg nel PM ₁₀	Mercurio nel PM ₁₀	ng/m ³ »
-------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Pagina 96, allegato I, parte C, tabella «Composti organici volatili», quattordicesima riga:

anziché:

«316	H ₃ C-CH ₂ -CH(CH ₃) ₂	2-metilbutano (i-pentano)	µg/m ³ »
------	---	---------------------------	---------------------

leggasi:

«450	H ₃ C-CH ₂ -CH(CH ₃) ₂	2-metilbutano (i-pentano)	µg/m ³ »
------	---	---------------------------	---------------------

Pagina 97, allegato I, parte C, tabella «Composti organici volatili», righe ventitré, ventiquattro, venticinque e ventisei:


anziché:

«21	C ₆ H ₅ -C ₂ H ₅	Toluene	µg/m ³
431	m,p-C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	Etil benzene	µg/m ³
464	o-C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	m,p-xilene	µg/m ³
482	C ₆ H ₃ -(CH ₃) ₃	o-xilene	µg/m ³ »

leggasi:

«21	C ₆ H ₅ -CH ₃	Toluene	µg/m ³
431	C ₆ H ₅ -C ₂ H ₅	Etil benzene	µg/m ³
464	m,p-C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	m,p-xilene	µg/m ³
482	o-C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	o-xilene	µg/m ³ »

17CE1810



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 17 gennaio 2015)

Pagina 51, articolo 3, punto 27:

anziché: «“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costituttrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;»,

leggasi: «“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costituttrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dalla predetta amministrazione;».

17CE1811

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27 del 30 gennaio 2014)

Pagina 7, articolo 1 che modifica l'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011:

anziché: «“1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:”»

leggasi: «“1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:”»

17CE1812



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249 del 22 agosto 2014)

Pagina 124, allegato I, appendice 25, casella unica, prima frase:

anziché: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione: ⁽⁰⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾»

leggasi: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione».

Pagina 124, allegato I, appendice 25, casella unica, ultima frase:

anziché: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione ⁽⁰⁾ ⁽⁴⁾»

leggasi: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione».

17CE1813

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 30 ottobre 2015)

Pagina 12, articolo 1, punto 13 [articolo 106, paragrafo 1, lettera a)]:

anziché: «a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di -, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;»

leggasi: «a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;».

17CE1814



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 122 del 19 maggio 2015)

Pagina 26, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«[...] ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:


Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Cambogia	A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia	C035
	Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia	C036
	Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
Filippine	Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine	C038»

leggasi:

«[...] ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Cambogia	A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia	C035
	Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia	C036
	Speedtech Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
	Bestway Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia	C037
Filippine	Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine	C038»

17CE1815



Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009)

Pagina 31, articolo 2, punto 7, nuovo articolo 13, paragrafo 6:

anziché: «6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, ...»

leggasi: «6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia pertanto un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, ...».

17CE1816

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-065) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 2 1 *

€ 12,00

